



fondo europeo
sviluppo regionale

REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

	Programma Operativo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" F.E.S.R. 2014/2020	AZIONE I.1b.2.2: Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3
	Programma Operativo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" F.S.E. 2014/2020	AZIONE 1.8.II.2.3.1: Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca

Bando: PIATTAFORMA TECNOLOGICA "BIOECONOMIA"



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

1	FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE	4
1.1	Finalità	4
1.2	Risorse	6
1.3	Le procedure.....	7
2	IL SOGGETTO GESTORE.....	8
3	DEFINIZIONI	8
4	BASI GIURIDICHE.....	13
5	CONTENUTI	15
5.1	La Piattaforma tecnologica	15
5.2	Beneficiari ed ambito territoriale	15
5.3	Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi.....	19
5.4	Localizzazione dell'investimento	19
5.5	Requisiti/vincoli di partecipazione ai partenariati.....	19
5.6	Definizione di progetto in collaborazione.....	21
5.7	Associazioni temporanee di scopo e ruolo del Capofila	21
5.8	Investimenti ammissibili	23
5.9	Progetti di apprendistato in alta formazione e ricerca.....	24
5.10	Ambiti scientifici e tecnologici ammessi.....	26
5.11	Smart Data Platform	27
5.12	Costi ammissibili	28
5.13	Attività non ammissibili all'agevolazione.....	30
5.14	Forma ed entità delle agevolazioni.....	30
5.15	Limiti dimensionali dei progetti	31
5.16	Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	31
6	PROCEDURE	33
6.1	Come presentare la domanda	33
6.2	Sostenibilità economica-finanziaria del progetto	36
6.3	Clausola Deggendorf.....	39
6.4	Come viene valutata la domanda	39
6.5	Requisiti di ricevibilità e ammissibilità	40
6.6	Criteri di selezione	40
6.7	Riepilogo dei documenti obbligatori.....	41
7	ATTUAZIONE	42
7.1	Come viene concessa ed erogata l'agevolazione	42
7.2	La garanzia fidejussoria.....	44
7.3	Esecuzione dei progetti	45
7.4	Valutazione intermedia e finale dei progetti	46
7.5	Come rendicontare l'investimento	46
7.6	Variazioni e proroghe di progetto	47
8	TERMINI DEL PROCEDIMENTO.....	49
9	ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO	50



fondo europeo
sviluppo regionale

10	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	50
10.1	Obblighi dei beneficiari.....	50
10.2	Revoca dell'agevolazione.....	53
10.3	Procedimento di revoca.....	54
10.4	Rinuncia all'agevolazione.....	55
10.5	Sanzioni.....	55
10.6	Informazione/Pubblicità dei risultati delle attività di Progetto	55
10.7	Clausola valutativa vincolante	56
11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57
12	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	58
13	INFORMAZIONI E CONTATTI	58
14	RINVIO.....	58
15	IMPOSTA DI BOLLO	59
16	Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI.....	60

1 FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Finalità

Con il presente bando, la Regione Piemonte intende dare applicazione agli indirizzi, in linea con la propria Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), conforme alla "Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3)" della UE, ed individua, in particolare, tra i settori/ambiti ritenuti strategici quelli denominati dell'"Agroalimentare", "Chimica Verde/Cleantech" ed "Economia circolare" come approvato con DGR n. 46-6238 del 22/12/2017.

Negli ambiti dell'"Agroalimentare" e della "Chimica Verde/Cleantech", una delle sfide più attuali è costituita dal rafforzamento della ricerca e dell'innovazione volte allo sviluppo di tecnologie non solo nei rispettivi comparti ma come risultato della loro simbiosi, finalizzata alla creazione di ecosistemi produttivi "circolari" sul territorio regionale che renda le iniziative inquadrabili nel contesto (definito solo più recentemente, ed in particolare con la DGR n. 46-6238 del 22.12.2017) della BIOECONOMIA.

La Bioeconomia intende favorire la transizione da un sistema economico energivoro, basato sulle risorse fossili non rinnovabili e con accentuato impatto ambientale, ad un sistema più sostenibile fondato su un utilizzo razionale ed integrale delle risorse biologiche (biomasse in senso lato). La Bioeconomia si propone pertanto di promuovere lo sviluppo di un'economia a minore impatto ambientale, che rigeneri gli ecosistemi naturali anziché impattarli, e maggiormente efficiente dal punto di vista delle risorse nel un più ampio contesto di sviluppo dell'economia circolare.

La Bioeconomia poggia essenzialmente sui pilastri produttivi dell'industria agroalimentare, dell'industria della chimica bio-based e fuels da fonti rinnovabili e del comparto agricolo, della zootecnia, pesca, acquacoltura e foreste che costituiscono aree produttive di particolare importanza, soprattutto per il territorio piemontese. Tuttavia, l'opportunità di riconversione dei settori coinvolti e di crescita intorno a nuovi processi e prodotti, grazie anche alle nuove conoscenze biologiche, rende quanto mai attuale un ripensamento dei confini tra i settori stessi e la definizione di paradigmi tecnologici adeguati in risposta alla grande sfida sociale che l'Unione Europea ha delineato nella sua strategia.

L'Europa si è infatti dotata a partire dal 2012 di un piano strategico per indirizzare la ricerca e lo sviluppo tecnologico della bioeconomia, un settore che impiega 22 milioni di persone nel nostro Continente con un fatturato annuale di circa 2000 miliardi di euro¹.

L'Italia è oramai prossima a varare la propria strategia sulla bioeconomia². Da questa analisi è emerso come la bioeconomia in Italia impiega 1,7 milioni di lavoratori per un fatturato annuale di 251 miliardi di euro, dei quali 129 associati alla ben sviluppata industria del cibo, del tabacco e delle bevande, quasi 58 all'agricoltura e allo sfruttamento delle risorse forestali e ittiche, ed oltre 8 all'industria nascente delle bioenergie e dei composti chimici e farmaceutici sostenibili. In questo quadro è possibile ipotizzare sinergie tra questi comparti con particolare riferimento allo sfruttamento come materie prime di rifiuti organici, la cui generazione annua nel nostro Paese è pari a 15 Mt

¹ "A bioeconomy strategy for Europe", EU Publication office, 2013

² "BIT – bioeconomy in Italy", 2017, strategia italiana sulla bioeconomia attualmente in fase di approvazione da parte dei ministeri competenti



fondo europeo
sviluppo regionale

nell'industria alimentare, 10 Mt in quella agricola, 150 Mt in quella zootecnica, 12 Mt nell'ambito civile e 3 nell'ambito del trattamento acque.

In Piemonte, l'industria agrifood è costituita da circa 33.000 unità produttive locali con circa 135.000 addetti. Mentre, l'area di innovazione della chimica verde conta 3750 unità produttive locali e circa 48000 addetti con un alto indice di specializzazione associato alla presenza sul territorio di un numero significativo di grandi industrie, dato che non ha pari in altre regioni italiane.

La Regione Piemonte presenta inoltre un modello distintivo e virtuoso di collaborazione tra mondo agricolo e industriale, che rende, pertanto, auspicabile l'ulteriore incremento della cooperazione tra strutture di ricerca e imprese riferiti all'intera filiera agroalimentare inclusi i produttori "agricoli e primari". Per un maggior coinvolgimento di quest'ultimi, sarà identificato un bando specifico sul Programma di Sviluppo Rurale cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014-2020 che consentirà di attivare le opportune sinergie con le tematiche sviluppate nell'ambito dei progetti finanziati dal FESR.

Con il presente Bando quindi si intende rafforzare i due settori produttivi dell'Agroalimentare e della Chimica verde/cleanteh nonché di creare occasioni di una loro simbiosi a vantaggio di un contenimento dell'impatto ambientale su scala locale e globale attraverso la creazione di catene produttive corte (cfr punto 5.10 "Ambiti scientifici e tecnologici ammessi").

Il presente bando è rivolto alla concessione di agevolazioni, nella forma di contributo alla spesa, per sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nel settore della BIOECONOMIA con i seguenti obiettivi prioritari:

- sostenere la ricerca industriale e l'innovazione nelle tecnologie nei comparti produttivi dell'Agroalimentare, della Chimica Verde/Cleantech e della loro simbiosi nella creazione di ecosistemi produttivi secondo la nozione dell'ECONOMIA CIRCOLARE sul territorio regionale;
- favorire la collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività nelle tecnologie della bioeconomia;
- agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca, incentivando la creazione di aggregazioni;
- favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione e sulla competitività del sistema produttivo piemontese (estendendo la collaborazione ad imprese valdostane);
- incrementare la formazione di nuovi ricercatori industriali nel campo della bioeconomia, attraverso la sperimentazione di progetti di apprendistato in alta formazione e ricerca.

Al fine di conseguire l'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, la Regione ha identificato gli ambiti e i temi tecnologici (cfr punto 5.10 "Ambiti scientifici e tecnologici ammessi") sui quali il Piemonte intende impiegare le risorse del presente bando, in base alle caratteristiche dei settori piemontesi coinvolti.

L'individuazione di temi prioritari – a partire da riferimenti della politica europea di HORIZON 2020, la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Piemonte, l'SNSI nazionale complementando le "traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale" in essa previste e la strategia nazionale "BIT – Bioeconomy in Italy", 2017, in fase di approvazione da parte del Governo italiano – è stata altresì realizzata attraverso l'ascolto e il confronto con i soggetti esperti e rappresentativi del settore della ricerca e della produzione industriale.

In linea con la volontà di concentrare l'intervento pubblico per realizzarne l'efficacia, il presente bando:

5



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

- è riservato a progetti di rilevante dimensione (cfr successivo punto 5.15 “Limiti dimensionali dei progetti”) di durata pluriennale;
- è riservato a partenariati formali, organizzati e multidisciplinari composti da pluralità di soggetti diversi (cfr successivo punto 5.2 “Beneficiari e ambito territoriale”);
- adotta il modello della Piattaforma Tecnologica (già sperimentata nella programmazione del POR FESR 2007/2013, a valere sul quale sono state realizzate le Piattaforme nei settori Aerospazio, Biotecnologie per le scienze della vita, Agroalimentare e Automotive, per un totale di aiuto pubblico di circa 120.000.000 di euro e nella programmazione del POR FESR 2014/2020, a valere sul quale sono state realizzate le Piattaforme Fabbrica Intelligente e Salute e benessere). La piattaforma è uno strumento a sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nonché un incentivo al raggruppamento di operatori sia privati che pubblici, sia della ricerca che della produzione nei settori portanti dell’economia regionale;
- è destinato ad imprese e soggetti con sede destinataria dell’investimento avente codice ATECO 2007 primario compreso tra quelli riportati nell’Allegato 1 al Bando (cfr. 5.2.3), purchè il progetto, da questi presentato, percorra in modo multidisciplinare e possibilmente multisettoriale una delle traiettorie strategiche (agroalimentare, chimica verde/cleantech ed economia circolare) fissate per il successo dell’innovazione nelle tecnologie della bioeconomia piemontese e rispetti la coerenza settoriale con il documento regionale di programmazione strategica S3 (<http://open3.regione.piemonte.it/cms/>) che individua il perimetro entro cui indirizzare le future politiche della Regione Piemonte per la ricerca e l’innovazione;
- è particolarmente attento alle ricadute potenziali in termini di (i) rilevanza della ricerca industriale o dell’innovazione proposta, (ii) potenziale diffusione dell’applicazione della stessa, (iii) internazionalizzazione, e infine di (iv) crescita di competitività del sistema manifatturiero regionale nonché di (v) aumento del capitale umano regionale destinato alla ricerca industriale e allo sviluppo industriale attraverso l’integrazione dello strumento dell’alto apprendistato di alta formazione e ricerca;
- deve fare crescere le opportunità, anche future, di operatori industriali e degli enti di ricerca operanti nel campo delle tecnologie e dei sistemi complessi applicabili nella bioeconomia;
- è altresì rivolto a dimostrare l’applicabilità concreta delle ricerche e delle innovazioni, cui è destinabile fino al 50 % del totale dell’investimento (e non meno del 30%);
- è basato sulla selezione ad un unico stadio dei progetti giudicati ammissibili (progetto definitivo);
- è soggetto, oltre alla selezione, che comporta la valutazione e il giudizio ex ante sulle domande dei proponenti, sia ad un processo di monitoraggio da parte della Regione, sia a una valutazione ex-post, basata sull’aderenza del progetto ai criteri e agli obiettivi espressi in questo elenco nonché ai risultati attesi dichiarati nel progetto.

Il progetto deve essere realizzato nel territorio della Regione Piemonte. Tutti i soggetti proponenti nonché singoli membri dei partenariati, fatta eccezione di quanto previsto al successivo punto 5.2.2, devono avere almeno una sede operativa con stabile organizzazione in Piemonte.

1.2 Risorse

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria di € 40.000.000,00 da attribuirsi al finanziamento - con un meccanismo a “graduatoria” (che sarà unica indipendentemente dall’area di appartenenza dei progetti) combinato con un criterio di “salvaguardia minima” - a beneficio dei progetti afferenti all’area rispettivamente

dell'Agroalimentare, della Chimica Verde/Cleantech e dell'Economia Circolare corrispondente ad un minimo di due progetti per area di specializzazione.

Con la definizione di "salvaguardia minima" si intende un meccanismo di salvaguardia che prevede di finanziare almeno due progetti per area considerati più meritevoli e di attribuire il restante finanziamento sulla base della posizione utile in applicazione dalla graduatoria unica generale indipendentemente dall'area di appartenenza dei progetti.

Tuttavia, si richiama qui, l'orientamento dell'Amministrazione regionale volto a privilegiare quelle istanze che risultano il più possibile "intersettoriali" attribuendo a tale scopo, in sede di valutazione, maggiore peso (cfr punto 6.6 "Criteri di selezione") ai progetti riconducibili all'Economia Circolare.

La disponibilità sopra indicata costituisce al momento il limite entro cui potrà essere disposta la concessione dell'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente bando. Di norma, la Regione Piemonte intende finanziare l'intero progetto salvaguardando il più possibile l'integrità della proposta. Nel caso in cui l'esito della valutazione porti ad individuare una molteplicità di proposte idonee, il cui fabbisogno finanziario ecceda le disponibilità, l'amministrazione regionale finanzia, fino a concorrenza delle somme disponibili, i progetti giudicati più meritevoli. L'amministrazione regionale potrà valutare, in un secondo momento, l'eventuale finanziamento di ulteriori progetti idonei e/o (a seguito di accordo con gli stessi proponenti) di work package funzionali qualora si rendano disponibili ulteriori risorse per effetto di un incremento della dotazione del bando o di eventuali economie.

Il costi derivanti dall'attività di formazione, nell'ambito dell'apprendistato in alta formazione e ricerca, saranno sostenuti con ulteriori finanziamenti derivanti dal POR FSE della Regione Piemonte e sarà disposto direttamente dalla Direzione Coesione Sociale a favore delle agenzie formative secondo i fabbisogni finanziari che scaturiranno dall'effettiva domanda formativa da attivarsi.

La Piattaforma - destinata alle attività industriali e di trasformazione agroalimentare – sarà integrata ulteriormente mediante il ricorso alle opportunità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a favore di soggetti appartenenti al settore agricolo e primario, di circa 2 milioni di Euro, attraverso una misura di prossima emanazione che prevedrà un'esplicita premialità per i soggetti che cooperano nell'ambito dei progetti finanziati dalla Piattaforma Bioeconomia del FESR.

1.3 Le procedure

La selezione delle candidature avverrà con procedura valutativa.

Lo schema di attuazione dell'azione prevede:

1. la pubblicazione del presente bando per sollecitare la presentazione di proposte progettuali nella forma di progetto definitivo (o di dettaglio);
2. la valutazione e la selezione delle candidature pervenute attraverso la formazione di una graduatoria in applicazione della clausola di salvaguardia minima che prevede la necessità di bilanciare equamente le risorse disponibili;
3. il progetto definitivo dovrà, inoltre, riportare gli elementi essenziali del programma formativo relativo alle tipologie di apprendistato di alta formazione e ricerca che si intendono promuovere nonché l'impegno all'assunzione di giovani secondo i target minimi indicati al successivo punto 5.9 "Progetti di apprendistato in alta formazione e ricerca";
4. concessione dell'agevolazione dei progetti risultati più meritori in applicazione del meccanismo sopra riportato al punto 2.

Si specifica che i termini per la conclusione del procedimento del presente BANDO sono stabiliti in 90 giorni fatta salva la sospensione del predetto termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, ai fini della richiesta di integrazioni.

2 IL SOGGETTO GESTORE

Per le attività connesse all'erogazione dell'agevolazione, per i controlli di 1° livello sulle spese, per l'approvazione delle modifiche e variazioni successive alla concessione regionale, per le attività funzionali e connesse al monitoraggio ed alla revisione del progetto, la Regione si avvale del supporto di Finpiemonte Spa, di seguito denominato Finpiemonte (soggetto "in house" della Regione Piemonte, di cui all'art. 22, comma 6, della l.r. 14/2006, che opera in veste di Organismo intermedio, per la gestione delle misure regionali a favore delle imprese), in base ad apposita convenzione.

Le funzioni conferite a Finpiemonte mediante apposito atto convenzionale di delega relativo al presente Procedimento, come di seguito esplicitato per ciascuna fase procedurale specifica, si riferiscono dunque a:

- rendicontazione, controlli di primo livello e conseguente erogazione dei contributi;
- monitoraggio e revisione del progetto;
- variazioni (rimodulazioni finanziarie, varianti tecniche, subentro/sostituzione partner, cambi societari, etc...);
- revoche (avvio del procedimento e revoca effettiva, rientro delle agevolazioni);
- sanzioni;
- attività di controllo campionario in loco;
- intestazione dell'atto di adesione, congiuntamente alla Regione, e conseguenti responsabilità e obblighi da parte dei beneficiari;
- intestazione dell'atto fideiussione da parte del garante del soggetto beneficiario (laddove previsto) che richiede il contributo in anticipazione.

Tali attività verranno comunque operate in stretto coordinamento e vigilanza con la struttura regionale che ha disposto la concessione finale.

3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

1. **«Aiuto»:** qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. **«Alle normali condizioni di mercato»:** una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria³.

³ Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato è delineato in particolare alla sezione 4.2 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par.1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) a cui si rimanda per un maggior grado di approfondimento

3. **«Apprendistato»:** l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Il D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 prevede, all'art. 45, l' apprendistato di alta formazione e di ricerca che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro.
4. **«Associazione Temporanea di Scopo»**(in seguito «ATS»): l'aggregazione tra imprese e organismi di ricerca, che collaborano tra di loro per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo, si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS). L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila.
5. **«Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca»:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini del presente bando con il termine "collaborazione effettiva" si intende una partecipazione minima da parte delle PMI non inferiore al 30% del totale dei costi ammissibili di progetto . Analogamente gli organismi di ricerca potranno partecipare in una misura non inferiore al 15% ma non superiore al 30% dei costi totali ammissibili di progetto. Ai fini della presente definizione con il termine "impresa" si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, le reti di impresa mentre con il termine "organismo di ricerca" si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
6. **«Consorzio» o «Società consortile»:** aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi e le società consortili non dovranno avere durata inferiore alla durata del progetto agevolato. Il consorzio o società consortile, nell'ambito dell'ATS prevista dalle Linee del bando, potrà proporre domanda esclusivamente come singola impresa o come singolo organismo di ricerca e non come raggruppamento; non potrà, infatti, presentare domanda di aiuto un'ATS composta da un consorzio o società consortile e dalle imprese o dagli organismi di ricerca facenti parte del consorzio o società consortile stessi.

I consorzi e le società consortili saranno riconosciuti come imprese nel caso in cui possiedano tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti alle singole imprese e, secondo la dimensione, si qualificheranno come piccola, media o grande impresa. Ai fini dell'individuazione della dimensione del consorzio o società consortile si farà riferimento alla citata Raccomandazione (2003/361/CE).

I consorzi e le società consortili saranno, invece, riconosciuti come organismi di ricerca, nel caso in cui rientrino nella definizione di organismi di ricerca, di cui all'art. 2, punto 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e nella Disciplina RSI (come ripresa anche dal punto 15 del presente articolo). Si specifica che non sono ammessi a partecipare al bando i consorzi e le società consortili "misti", costituiti cioè da imprese e organismi di ricerca. Saranno, invece, considerati ammissibili consorzi di sole imprese e consorzi di soli organismi di ricerca.
7. **«Finpiemonte SpA»:** soggetto "in house" della Regione Piemonte, è l'organismo intermedio di cui Regione Piemonte si avvale, in base ad apposita convenzione, ai fini del supporto specialistico all'attività di istruttoria, monitoraggio, controllo della spesa ed erogazione contributi ed eventuali gestione dei rientri del C.A.
8. **«Finaosta SpA»:** soggetto "in house" della Regione Valle d'Aosta, è l'organismo di cui Regione Valle d'Aosta si avvale, in base ad apposita convenzione, ai fini del supporto specialistico all'attività di istruttoria, monitoraggio, controllo della spesa ed erogazione contributi.
9. **«Grandi imprese»:** imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

10. «GIORNI»: le scadenze temporali espresse di seguito si riferiscono a GIORNI DI CALENDARIO;
11. «Impresa»: si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente bando, ricomprende le seguenti tipologie:
- microimprese, piccole (in seguito «PI») e medie imprese (in seguito «MI»): le imprese individuate come tali dall'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 ed ai sensi della citata Raccomandazione (2003/361/CE);
 - grandi imprese (in seguito «GI»): le imprese che, ai sensi della sopra citata Raccomandazione e Allegato I, non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
 - consorzi di sole imprese;
 - società consortili di sole imprese.

In relazione alle ultime due tipologie di imprese si rimanda alla definizione di «Consorzio» o «Società consortile» (cfr. precedente punto 4).

12. «Imprese economicamente e finanziariamente sane»: ai fini del presente bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
13. «Impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE⁴ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

⁴ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

14. **«Intensità di aiuto»:** l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.

15. **«Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

I suddetti requisiti, previsti per l'OR, saranno verificati all'interno dello Statuto/Atto costitutivo. L'OR può partecipare al progetto:

- a. in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
- b. in qualità di partner, dando luogo ad una collaborazione effettiva tra imprese e OR.

È vietato per un OR essere contemporaneamente fornitore di ricerca contrattuale e partner per lo stesso progetto di ricerca.

16. **«POR FSE»:** Programma Operativo Regionale (POR), consiste nel documento di programmazione per il periodo 2014-2020, che individua priorità strategiche, obiettivi e interventi di utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE), nel quadro della politica di investimento sulle competenze delle persone e sul capitale umano in favore dell'occupazione.

17. **«POR FESR»:** Programma Operativo Regionale (POR), consiste nel documento di programmazione per il periodo 2014-2020 che individua priorità strategiche, obiettivi e interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nel quadro della politica di coesione, in favore della crescita e della competitività dei territori.

18. **«Partner»:** impresa, consorzio, società consortile o OR partecipante a un'ATS costituita o costituenda per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo.

19. **«Partenariato»:** l'insieme dei partner partecipanti a un'ATS costituita o costituenda per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo.

20. **«PMI»:** le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni, a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- a. i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- b. i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

http://www.horizon2020news.it/wp-content/uploads/2014/09/sme_user_guide_it.pdf

21. **«Progetto di ricerca e sviluppo»** (in seguito «Progetto» o «Progetto di R&S»): un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e della disciplina RSI come riportate nei punti seguenti, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.
22. **«Regime di aiuti»:** qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.
23. **«Ricerca industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
24. **«S3»:** Nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

25. **«Soggetto capofila»:** è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore. Ai fini del presente bando, il Capofila deve essere necessariamente un'impresa.
26. **«Spese di personale»:** le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessate.
27. **«Sviluppo sperimentale»:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
- Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
- Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
28. **«U.L.A.»:** le ULA (Unità Lavorative Annue), così come definite dall'art. 5 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, di recepimento della Raccomandazione (2003/361/CE), sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative comunitarie e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA 2. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.
29. **«Unità produttiva»:** la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

4 BASI GIURIDICHE

Le agevolazioni sono concesse ricorrendo alle risorse del Programma Operativo regionale della Regione Piemonte, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per il periodo 2014/2020, ai fini dell'attuazione dell'azione I.1b.2.2 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Piattaforme tecnologiche".

Le basi giuridiche principali fanno riferimento alla seguente normativa:

- Il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

- la Decisione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

I contributi di cui al presente bando sono, salvo dove esplicitamente dichiarato, aiuti di Stato e sono concessi in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UR) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014. Il regime di aiuto contenuto nel presente bando, pertanto, verrà comunicato attraverso il sistema elettronico SANI della Commissione. Le informazioni previste dall'allegato III (tra cui denominazione del beneficiario, identificativo del beneficiario, tipo di impresa, importo dell'aiuto) al momento della concessione, verranno rese pubbliche per ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 euro.

I contributi per la realizzazione dei progetti sono inoltre concessi sulla base:

- della DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016 relativa all'approvazione delle scheda tecnica di misura "Piattaforme Tecnologiche";
- della Legge regionale n. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" sulla base della quale Regione Piemonte ha introdotto e disciplinato interventi, metodi e strumenti di programmazione e attuazione della politica industriale regionale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e qualificazione delle attività produttive, incremento della competitività e crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;
- della DGR n. 18 – 3641 del 18/07/2016 che prende atto della nota "Ref. Ares(2016)2631023 - 07/06/2016" con la quale la Commissione europea ha ritenuto che il documento "Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e innovazione del Piemonte per la programmazione 2014-2020" sia completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 "Esistenza di una Strategia di specializzazione intelligente" di cui all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- della DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016 con la quale si approva la scheda tecnica di misura relativa all'Azione I.1b.2.2., "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. PIATTAFORME TECNOLOGICHE" del POR FESR 2014/2020 della Regione Piemonte;
- della DGR n. 22-6082 del 7/12/2017 con la quale si sono approvate parziali modifiche alla DGR di cui sopra che introducono una revisione della procedura di accesso ai finanziamenti mediante un'unica fase anziché le due fasi identificate precedentemente;
- della DGR n. 46 – 6238 del 22/12/2017 con la quale:
 - si sono individuati, sull'orizzonte temporale pluriennale 2017/2020, i settori della "Chimica Verde/Cleantech" e dell'"Agroalimentare" confluiti nel settore denominato "BIOECONOMIA", che connota la denominazione della Piattaforma stessa, nell'ambito della suddetta misura di cui alla DGR n. 12 – 4057 e sulla base gli indirizzi previsti dalla S3 regionale;
 - si è assegnata, all'interno della dotazione complessiva programmatica del POR FESR 2014/20, per l'Azione I.1b.2.2. "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. PIATTAFORME TECNOLOGICHE", prevista in euro 100.400.000,00, un contributo pubblico pari ad euro 40.000.000,00, limitatamente alla sola quota di contributo alla spesa.

5 CONTENUTI

5.1 La Piattaforma tecnologica

La Regione Piemonte, intende sostenere “Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale” - Piattaforme Tecnologiche - che consentano l’acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze nonché l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi o al miglioramento di quelli esistenti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese (in specie piccole e medie) che operano in aree scientifiche e tecnologiche individuate in conformità a quanto indicato negli atti di indirizzo e programmazione della Regione Piemonte richiamati in premessa.

Le Piattaforme Tecnologiche sono concepite come un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di attività di dimostrazione, che, alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al perseguimento di obiettivi industriali di breve-medio periodo. In tale ottica, i programmi strategici devono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di una pluralità di soggetti diversi attivi nella ricerca e nell’innovazione. I progetti strategici si caratterizzano dunque per la previsione di operazioni e azioni integrate, anche di carattere intersettoriale e individuate sulla base di un’ampia condivisione, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo della competitività e dell’innovazione del sistema economico regionale e richiedono, per la loro complessità, un approccio attuativo collaborativo e coordinato.

La piattaforma rappresenta uno strumento di coordinamento che riunisce diversi portatori di interessi attorno ad una visione comune e ad una strategia di sviluppo di nuove applicazioni, nuovi prodotti e nuovi servizi che derivano dalla convergenza di più traiettorie tecnologiche. In particolare, le strategie di coordinamento che sono abilitate dalla definizione di piattaforma attengono principalmente all’identificazione di problemi tecnologici rilevanti, alla definizione di una lista di priorità nella soluzione degli stessi, alla mobilitazione di risorse dedicate ed all’ottenimento di una sufficiente massa critica di conoscenza e sforzi innovativi.

La Regione Piemonte, in questa prospettiva intende indirizzare, nell’ambito del presente bando, i finanziamenti della presente misura su pochissimi progetti di larga scala in settori strategici, concertando agende di ricerca e sviluppo comuni, su un orizzonte di breve/medio termine, tra grandi attori industriali e della ricerca definiti e organizzati in una forma riconosciuta di coordinamento.

5.2 Beneficiari ed ambito territoriale

5.2.1 Raggruppamenti/Aggregazioni.

Beneficiari della presente misura Raggruppamenti/Aggregazioni, anche temporanei, costituiti o costituendi, di soggetti che in forma collaborativa intendano sviluppare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Requisito essenziale della compagine di progetto è la presenza di un numero significativo di piccole e medie imprese (secondo regole minime di partecipazione indicate nel successivo punto 5.5 “Requisiti/vincoli di partecipazione ai partenariati”).

I requisiti posseduti dai singoli beneficiari dovranno corrispondere alle seguenti definizioni:

IMPRESE ⁵ <i>Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà</i>	P.M.I.	<p>Piccole e medie imprese (PMI), con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento ed aventi i parametri dimensionali ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 relativo ai criteri di individuazione delle piccole e medie imprese (GURI n. 238 del 12/10/2005).</p> <p>Le PMI dovranno sostenere cumulativamente almeno il 30% del costo complessivo (cfr. successivo punto 5.5 “Requisiti/vincoli di partecipazione ai partenariati”)</p>
	GRANDI IMPRESA	<p>Grandi imprese (GI), con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento a condizione che collaborino in un progetto caratterizzato da una significativa presenza di PMI.</p>
	CONSORZI	<p>Consorzi con sede nella Regione Piemonte e costituiti in prevalenza da imprese aventi unità produttive attive nella Regione Piemonte. Tali soggetti sono ammessi solo se sono destinatari ultimi dell’agevolazione: diversamente dovranno presentare domanda di agevolazione le singole imprese consorziate</p>
ORGANISMI DI RICERCA	<p>Organismi di ricerca (OR), come definiti ai sensi dell’art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, con sede legale o unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte.</p> <p>In caso di partecipazione da parte di Enti di ricerca complessi (ad esempio Università o il CNR) si dovrà fornire la specificazione, operativa e finanziaria, dell’unità organizzativa (Dipartimenti o Istituti) effettivamente coinvolta.</p> <p>Tale partecipazione è prevista entro il limite minimo del 15% e massimo del 30% del costo complessivo come esplicitato al successivo punto 5.5 “Requisiti/vincoli di partecipazione ai partenariati”</p>	
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ENTI IN VARIO MODO DENOMINATI	<p>Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti in vario modo denominati devono configurarsi, ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Bando, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> organismi di ricerca come definiti ai sensi dell’art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, con sede legale o unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte. Tali enti dovranno trasmettere copia dello Statuto o altra documentazione ritenuta utile per consentire una verifica del requisito soggettivo di ammissibilità; soggetti – aventi sede legale o unità operativa ubicata nel territorio della Regione Piemonte – che esercitino in via esclusiva o principale un’attività economica professionalmente organizzata diretta alla produzione ovvero allo scambio di beni e servizi nel territorio della Regione Piemonte. Tali enti sono ammissibili alle 	

⁵ «Imprese economicamente e finanziariamente sane»: ai fini del presente bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi:

- della Comunicazione (2014/C 249/01);
- dell’articolo 2 comma 18 del Regolamento di esenzione N. 651/2014.

agevolazioni solo qualora dimostrino la prevalenza dell'attività economica esibendo apposita congrua documentazione (ad esempio: Statuto, Atto Costitutivo, ultimo bilancio o altra analoga e pertinente documentazione dell'Ente). A tal proposito si specifica che si dovrà dare dimostrazione della prevalenza (>50%) dei redditi derivanti da attività economiche rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative, con riferimento agli ultimi dati disponibili.

E' consentita la presentazione della domanda anche da parte di soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte, ma che manifestino l'intenzione di costituirla entro max 60 giorni dalla data di concessione e comunque prima di qualsiasi pagamento del contributo fatta eccezione per quanto previsto al punto 5.2.2. Tale requisito dovrà essere confermato mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza automatica della concessione. Tuttavia tali soggetti non sono esentati, preliminarmente alla concessione dell'agevolazione, dalle verifiche antimafia e di regolarità contributiva.

Tali raggruppamenti/aggregazioni di soggetti, già chiaramente definiti al momento della presentazione delle candidature, dovranno essere organizzati in una forma giuridicamente riconosciuta (consorzio, ATS o forme similari) ovvero riportare l'impegno a costituirsi in associazione entro i termini indicati dalla Regione nella comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione.

In tutti i casi, le singole imprese, organismi di ricerca e le aziende (fatta eccezione per gli Atenei come specificato al successivo punto 5.5 "Requisiti/vincoli di partecipazione ai partenariati") non potranno presentare domande d'aiuto per più di 2 progetti. Nel caso un'impresa presenti tre o più richieste, tutte le domande presentate saranno respinte pregiudicando così tutti gli altri soggetti partecipanti.

5.2.2 Beneficiari al fuori del territorio regionale. Potranno altresì prevedersi, in veste di beneficiari della misura, soggetti al di fuori del territorio piemontese, ma sempre all'interno dell'Unione, purché tali partecipazioni concorrano a migliorare l'efficacia dell'intervento e a condizione di non poter reperire competenze analoghe in ambito regionale fornendone dimostrazione. Tali partecipazioni sono previste per il limite massimo del 15% delle spese totali ammissibili ai sensi dell'art. 70.2 del Regolamento UE n. 1303/13.

5.2.3 Codice ATECO: la sede destinataria dell'investimento deve avere un codice ATECO 2007 primario compreso tra quelli riportati nell'Allegato 1 al Bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa proponente.

Tuttavia i soggetti esclusi (e, più in particolare, le aziende agricole singole o associate iscritte all'Anagrafe Agricola del Piemonte) potranno partecipare alle attività di progetto, aggregandosi ai partenariati, senza poter però richiedere contributi regionali nell'ambito del presente Bando. I medesimi soggetti potranno ricorrere alle opportunità di premialità offerte mediante una misura di prossima emanazione, di circa 2 milioni di Euro, nell'ambito di Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 a favore di soggetti appartenenti al settore agricolo e primario.

5.2.4 Altrettanto, saranno escluse le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie. Tale limitazione può essere superata qualora vengano comunicate le informazioni relative alla proprietà societaria, per il tramite della società fiduciaria stessa.

5.2.5 Collaborazione con Regione Valle d'Aosta.

In esecuzione dell'Accordo quadro tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta in materia di ricerca, approvato con DGR n. 47 – 2657 del 21 dicembre 2015, che favorisce la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali con sede operativa in Valle d'Aosta che promuovano lo sviluppo di

tecnologie innovative e l'applicazione di sistemi avanzati di produzione, i partenariati di progetto potranno includere anche imprese valdostane, qualora queste abbiano trovato una collocazione funzionale ed integrata all'interno del partenariato di progetto stesso e rispettandone i requisiti.

La partecipazione delle imprese valdostane sarà finanziata dalla Regione Valle d'Aosta e regolata dal punto di vista amministrativo e finanziario come segue:

- possono partecipare al bando le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;
- le imprese valdostane non possono rivestire il ruolo di capofila nei partenariati;
- le imprese valdostane non possono rendicontare costi relativi ad attività di formazione nell'ambito dell'apprendistato in alta formazione e ricerca;
- ciascuna impresa valdostana potrà partecipare ad un unico partenariato;
- i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare i seguenti massimali di importo: per le grandi imprese, 500.000 euro, per le medie imprese, 250.000 euro, per le piccole imprese, 125.000 euro;
- per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e per quelle insediate nell'area ex Ilssa Viola, situata nel comune di Pont-Saint-Martin, i contributi non possono superare i seguenti massimali di importo: per le grandi imprese, 600.000 euro, per le medie imprese, 400.000 euro, per le piccole imprese, 250.000 euro;
- le attività di competenza delle imprese valdostane dovranno essere realizzate prevalentemente nel territorio valdostano;
- considerato che il procedimento di ricezione delle domande di ammissione all'agevolazione e di valutazione delle domande stesse è unico e, quindi, anche per le imprese valdostane farà capo alla Regione Piemonte, per la valutazione dei requisiti dei richiedenti la Regione Valle d'Aosta fornirà alla Regione Piemonte il necessario supporto relativamente alle imprese valdostane;
- per le imprese valdostane coinvolte nei partenariati di progetto sarà la Finaosta S.p.A. a valutare la sostenibilità economico-finanziaria sulla base del seguente criterio: patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico)/2, per le medie e per le grandi imprese, patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese. Nel caso in cui il soggetto stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi. Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso. Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati: gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda, i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda. Per i soggetti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno;
- per le domande valutate positivamente, la Regione Valle d'Aosta provvederà, direttamente o per il tramite della Finaosta S.p.A., ai successivi adempimenti per la concessione del contributo alle imprese valdostane che partecipano ai partenariati;
- per le imprese valdostane le modalità di rendicontazione seguiranno quanto previsto dal bando, ma la rendicontazione contabile dovrà pervenire alla Regione Valle d'Aosta che effettuerà le necessarie verifiche, direttamente o per il tramite della Finaosta S.p.A.; la Regione e la Finaosta S.p.A. stabiliranno specifiche linee guida per la rendicontazione delle spese;

- per le imprese valdostane tutte le attività connesse all'erogazione dell'agevolazione, ai controlli di 1° livello sulle spese, all'approvazione delle modifiche e variazioni successive alla concessione regionale, al monitoraggio ed alla revisione del progetto saranno svolte dalla Regione Valle d'Aosta, direttamente o per il tramite della Finaosta S.p.A., in accordo, se necessario, con Finpiemonte S.p.A.;
- le imprese valdostane dovranno consentire i controlli, i monitoraggi e a rispondere alle indagini che la Regione Valle d'Aosta avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e ai risultati raggiunti, in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative, nelle fasi *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti, di Finaosta S.p.A. e della Regione Valle d'Aosta;
- per le imprese valdostane le comunicazioni dovranno essere effettuate alla Regione Valle d'Aosta all'indirizzo PEC industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it e per conoscenza all'indirizzo PEC finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it;
- per le imprese valdostane i dati saranno anche acquisiti e trattati dalla Regione Valle d'Aosta e, eventualmente, dalla Finaosta S.p.A.

5.3 Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi

Il progetto deve essere avviato (fornendone formale comunicazione di avvio attività), di norma, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione (cfr. successivo punto 7.3 "Esecuzione dei progetti").

I progetti finanziati non potranno avere, di norma, una durata superiore a 30 mesi, decorrente dalla concessione dell'agevolazione.

La possibilità di un'eventuale proroga sarà valutata in relazione ai vincoli di avanzamento e durata del POR FESR 2014/2020.

Saranno riconosciute, ai fini del contributo, le spese sostenute anteriormente all'atto di concessione dell'agevolazione, e comunque posteriormente alla data di presentazione della domanda, sempre che afferiscano esclusivamente alla realizzazione del progetto. Tale possibilità dovrà essere limitata e riferita a quelle attività che presentano inderogabile necessità di essere attivate anteriormente alla concessione dell'agevolazione.

Tali spese dovranno essere oggetto di un dossier di rendicontazione separato e distinto ed essere trasmesso a Finpiemonte entro una finestra straordinaria da definirsi ma comunque non oltre i tre mesi dall'avvenuta concessione.

In tutti i casi non è ammissibile a finanziamento l'attività di predisposizione dell'istanza.

5.4 Localizzazione dell'investimento

Le proposte progettuali, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzate e/o ascritte nella/alla unità locale dei soggetti beneficiari regolarmente censita presso la CCIAA o altro documento equivalente, localizzata nel territorio della Regione Piemonte (fatta eccezione quanto previsto al precedente punto 5.2.2) e che risulti attiva e produttiva. Al fine di verificare il permanere di tali requisiti nel tempo (cfr successivo punto 10.1 "Obblighi dei beneficiari"), la Regione e Finpiemonte verificheranno la continuità operativa del presidio produttivo anche nei successivi 5 anni dall'ultima erogazione dell'agevolazione.

5.5 Requisiti/vincoli di partecipazione ai partenariati

PMI	La partecipazione di PMI è considerata significativa quando le stesse sostengono cumulativamente almeno il 30% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione della proposta progettuale.
-----	---

	<p>Qualora la proposta progettuale non rispetti il requisito specifico previsto in termini di partecipazione significativa delle PMI, essa sarà ritenuta non ammissibile e non sarà possibile presentare controdeduzioni, modifiche e integrazioni.</p> <p>Qualora il mancato rispetto del requisito consegua invece dalle rideterminazioni del piano dei costi applicate durante la fase di valutazione di merito e di congruità economico-finanziaria, i soggetti beneficiari ne vengono informati in via anticipata contestualmente alla restituzione del primo giudizio sull'intervento e possono proporre eventuali modifiche al fine di ripristinare le soglie minime previste.</p> <p>Nel caso in cui in fase di valutazione non si accolgano le modifiche proposte e nel caso in cui la partecipazione delle PMI non possa essere ripristinata alle soglie minime previste, l'intervento, ancorché potenzialmente ammissibile nel merito, non potrà essere incluso tra quelli finanziabili.</p> <p>Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il rispetto del requisito relativo alla partecipazione significativa delle PMI, pena la revoca dell'agevolazione concessa, dovrà continuare a sussistere anche a seguito di ogni eventuale variazione in corso d'opera e verrà riverificato in sede di rendicontazione finale.</p> <p>Nel caso di variazioni della compagine (cfr punto 7.6 "Variazioni e proroghe di progetto") la verifica verrà invece effettuata contestualmente alla comunicazione della variazione. È tuttavia consentita una tolleranza del 10% rispetto alla soglia minima del 30% come in precedenza indicata, qualora le variazioni si verifichino successivamente alla concessione del contributo e all'avvio delle attività e riguardino esclusivamente la componente economica.</p>
<p>Organismi di ricerca⁶</p>	<p>Gli organismi di ricerca devono sostenere cumulativamente almeno il 15% ma non più del 30% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto.</p> <p>Qualora il limite massimo imposto alla partecipazione degli organismi di ricerca venga superato - anche a seguito delle eventuali rideterminazioni ai costi apportate in sede di valutazione tecnica e di congruità finanziaria - quest'ultimo sarà automaticamente ripristinato dalla Regione, con una suddivisione pro quota dell'eccedenza tra i diversi OdR, per redigere il piano definitivo dei costi ammissibili.</p> <p>Gli organismi di ricerca dovranno destinare almeno il 20% delle spese di personale all'attivazione di nuovi contratti di ricerca.</p> <p>Gli OdR possono presentare, solamente in qualità di partner, al massimo 2 domande (solo per gli atenei non valgono le limitazioni al numero massimo di progetti presentabili di cui al punto 5.2 "Beneficiari ed ambito territoriale") riferibili a progetti diversi. Si specifica che, per quanto riguarda la partecipazione al bando da parte di Enti di ricerca che presentino una struttura organizzativa complessa, come ad esempio le Università, articolate in dipartimenti o il CNR, articolato in Istituti, essa dovrà avvenire a livello delle unità organizzative interne (Dipartimenti, Istituti, ecc.) e non a livello dell'Ente di ricerca nel complesso.</p> <p>Ai fini del presente bando, la domanda di finanziamento dovrà sempre essere firmata dal legale rappresentante dell'Ateneo/Ente di ricerca. Ciascun ente potrà decidere, in base alla propria organizzazione interna, se gestire la singola istanza di finanziamento a livello della singola struttura oppure a livello di ente nel suo complesso fermo restando, in questo caso, la necessità di identificare</p>

⁶ In caso di attività configurabile come istituzionale e non a scopo economico. In caso di ricerca contrattuale a scopo economico/commerciale, agli OR saranno riconosciuti gli stessi massimali previsti per i soggetti configurabili come imprese.

comunque ciascuna unità organizzativa coinvolta nel progetto.

Ai fini della rendicontazione delle spese saranno considerate ammissibili le singole unità organizzative identificate e non l'Ente nel suo complesso.

Si precisa infine che la partecipazione di un'unità di ricerca di un Ente pregiudica la possibilità per le altre unità dello stesso Ente di essere fornitori di ricerca contrattuale a favore del progetto.

5.6 Definizione di progetto in collaborazione

In un progetto in collaborazione, i beneficiari dell'aiuto perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere i relativi risultati. Perché vi sia collaborazione, le imprese o gruppi di imprese devono essere tra loro autonomi con almeno due partner indipendenti.

Sussiste "collaborazione", ai fini dell'accesso alle agevolazioni del presente bando, quando:

- nessuna impresa (o gruppo di imprese non autonome) sostiene da sola più del 50% dei costi ammissibili ed, in ogni caso,
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto/studio di fattibilità nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

In tale contesto non possono essere classificati come rapporti di collaborazione tutte le richieste di fornitura ad altri soggetti/imprese se inquadrabili come appalti ordinari di beni o servizi (anche di alto contenuto innovativo o tecnologico). L'acquisizione di beni/servizi reperiti dal beneficiario liberamente sul mercato quindi non potrà configurarsi come "collaborazione" e la si potrà attivare tenendo conto dei limiti di importo di cui al successivo punto 5.12 "Costi ammissibili".

E' vietato inoltre l'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra i partner di uno stesso raggruppamento.

In fase di valutazione del criterio di selezione inerente la "Qualità del raggruppamento proponente" (cfr punto 6.6 "Criteri di selezione"), si terrà inoltre conto della composizione della compagine di progetto in ordine alla capacità di aver aggregato partners non facenti parti di una filiera di abituale sub-fornitura o più in generale non appartenenti ad un sistema di relazioni pre-esistenti.

Inoltre, come esplicito di seguito al punto 6.6, verranno premiate le progettualità che evidenzino la coerenza specifica con le finalità della misura di Piattaforma e non mostrino sovrapposizioni con le finalità di altre misure. Per contro verranno premiati i soggetti che non abbiano attivato progettualità affini con finalità analoghe su altri strumenti nell'ambito della programmazione 2014-20.

5.7 Associazioni temporanee di scopo e ruolo del Capofila

A seguito della comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione da parte della Regione, entro 30 giorni, i partenariati dovranno costituirsi formalmente mediante un contratto di associazione temporanea di scopo (senza ricorrere obbligatoriamente alla stipula mediante atto pubblico notarile) con cui regolare ruoli e responsabilità dei singoli partecipanti al progetto.

In particolare, il contratto di associazione dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:

- a. l'individuazione di un soggetto capofila, dotato di un mandato di rappresentanza, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'amministrazione regionale e con Finpiemonte che dovrà essere di derivazione **INDUSTRIALE**. Il capofila non potrà essere un'impresa valdostana;
- b. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
- c. elementi di flessibilità per quanto riguarda l'esclusione o l'ingresso di nuovi partner conseguenti a rimodulazioni, riorientamenti etc. in corso di attuazione del progetto a seguito di atti formali di approvazione da parte della Regione o di Finpiemonte;
- d. accordo preliminare in merito alla ripartizione e alle condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nel progetto. L'Accordo deve contenere i principi in base ai quali tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto. Nel caso dell'organismo di ricerca (o infrastruttura di ricerca), questi riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle sue attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione⁷. In tutti i casi, l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Si suggerisce inoltre che il contratto di associazione contenga un punto dedicato alle modalità di gestione della fuoriuscita dall'ATS da parte di un partner, con riferimento, in particolare, alla necessità che il soggetto in uscita comunichi la decisione in tempi utili, si renda disponibile all'individuazione di un'alternativa funzionale alla realizzazione delle attività di progetto di propria responsabilità.

Al Capofila dovranno essere affidati i seguenti compiti:

- a. stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'ATS, tutti gli atti contrattuali connessi con l'ammissione all'agevolazione e la gestione dei progetti fermo restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzioni delle parti di propria competenza in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se l'agevolazione è da considerarsi globale sull'interezza del progetto, il beneficiario giuridico finale resta il singolo soggetto a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;
- b. svolgere attività di coordinamento e monitoraggio del conseguimento dei risultati e di autovalutazione rispetto ai risultati attesi ed eventualmente di diffusione/disseminazione. A tale scopo, in sede di proposta, il candidato dovrà dimostrare di possedere risorse (organizzative, professionali e strumentali) che assicurino capacità

⁷ Ai sensi del punto 29 della "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione(2014/C 198/01)" la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente agli organismi di ricerca o alle infrastrutture di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti; ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) l'importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure
- b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo della compensazione è pari almeno al prezzo di mercato, oppure
- c) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettivamente negoziato la remunerazione, alle normali condizioni di mercato, al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali, oppure
- d) nei casi in cui l'accordo di collaborazione conferisce all'impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.

all'esercizio del ruolo. L'attività di coordinamento dovrà essere svolta da risorse interne al soggetto e non potranno essere appaltate esternamente. A tale attività (identificata con il WPO) potrà essere destinato il 5% max del budget di progetto;

- c. svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli partner finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle dichiarazioni di spese in relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi partner. A tale scopo, il capofila sarà dotato della necessaria visibilità sulle dichiarazioni di spesa, caricate sul sistema di Finpiemonte, da parte dei partner e dovrà fornire una sua validazione preliminare prima che queste possano essere processate;
- d. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Finpiemonte di tutte le variazioni societarie rilevanti, riguardanti l'intero partenariato, per le quali è prevista l'adozione di provvedimenti di modifica;
- e. nel caso di partecipazione di imprese valdostane, svolgere funzione di raccordo con la Regione Valle d'Aosta.

5.8 Investimenti ammissibili

Sono considerate attività ammissibili quelle che si configurano, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale secondo le seguenti definizioni:

«ricerca industriale»: *ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;*

«sviluppo sperimentale»: *l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.*

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Rientra invece nello sviluppo sperimentale la realizzazione di un dimostratore tecnologico o proof of concept, secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Ai fini di questo bando, un Dimostratore Tecnologico è un prototipo di prodotto o di processo, ovvero un impianto pilota, ovvero un ambiente di sperimentazione, reale o simulata, specificamente costruito/a intorno all'idea innovativa. Esso deve avere la funzione di evidenziare la fattibilità dell'idea innovativa, valutarne le condizioni in un ambiente reale sia di fabbricazione che di funzionamento, studiarne i costi e mitigare i rischi di futura industrializzazione.

E' esclusa la finalità commerciale dell'attività dimostrativa. Diversamente, l'implementazione di tecnologie sperimentali in ambiente produttivo reale potrà considerarsi a titolo di attività dimostrativa quando anche, una volta conclusa l'attività di prova e test, il prototipo/dimostratore permanga stabilmente sulle linee/impianti produttivi. In questo caso, i costi relativi a materiali, attrezzature etc., finalizzati alla realizzazione dei prototipi/dimostratori, potranno essere riconosciuti in quota parte (in applicazione del principio di ammortamento) calcolata in base al tempo di impiego nell'attività di ricerca e al periodo di vita utile del bene stesso.

Nel caso il Dimostratore fosse equivalente a un processo o prodotto potenzialmente idoneo a diretto sfruttamento commerciale, questo deve essere adeguatamente dichiarato in sede di rendicontazione.

Ai fini di questo bando non sono attività dimostrative valide le attività di trasferimento tecnologico, nonché le attività di dimostrazione della tecnologia in ambiti espositivi, di fiera o equivalenti e in ogni caso l'attività la cui finalità sia la promozione della vendita.

L'attività dimostrativa deve, necessariamente, applicarsi in contesti produttivi appartenente al settore "BIOECONOMIA" e può concorrere fino a un massimo del **50% del costo complessivo del progetto ma non risultare comunque al di sotto del 30%** e, per quanto essa sia afferente lo sviluppo sperimentale, i costi devono essere programmati e rendicontati in modo da permetterne la separata identificazione. I costi dei beni pluriennali che sono funzionalmente incorporati nel Dimostratore e ne costituiscono parte essenziale e non accessoria o separabile e, purché se ne dimostri l'esaurirsi della loro vita utile, possono essere ammessi a rendiconto per l'intero importo, in luogo della percentuale di ammortamento.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle definizioni sopra evidenziate: a tal fine, nel caso in cui nel progetto concorrano attività riconducibili a tutte le definizioni, la proposta progettuale dovrà precisare in quale delle tre tipologie (ricerca industriale, sviluppo sperimentale e dimostratore) rientri ciascuna delle attività di progetto.

5.9 Progetti di apprendistato in alta formazione e ricerca

Per ogni singola proposta progettuale le imprese facenti parte della compagine, in fase di presentazione del progetto, si impegnano ad assolvere all'**obbligo di attivare** un numero di assunzioni minime corrispondenti alle seguenti fasce di investimento:

- tra 5 e 7 milioni di euro - 10 assunzioni;
- tra 7 e 10 milioni di euro - 15 assunzioni;
- tra 10 e 15 milioni di euro - 18 assunzioni;
- oltre i 15 milioni di euro - 20 assunzioni.

Considerata la tipologia dei programmi di intervento previsti ed in coerenza con la necessità di prevedere nuovi profili professionali ad essi dedicati in una logica di forte integrazione, le tipologie di assunzioni potranno essere individuate nell'ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

La disciplina regionale, definita di intesa tra le parti sociali e gli Atenei piemontesi, renderà disponibile i percorsi accademici e di specializzazione di seguito indicati:

- Apprendistato per il conseguimento del diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- Apprendistato per il conseguimento della Laurea triennale;
- Apprendistato per il conseguimento della Laurea magistrale;
- Apprendistato per il conseguimento del Master di I o II livello;
- Apprendistato per il conseguimento del Dottorato di ricerca;
- Apprendistato per Attività di ricerca.

L'offerta formativa potrà essere realizzata dagli Atenei o dagli Istituti Tecnici Superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Piemonte nell'ambito della programmazione regionale.

I percorsi formativi in apprendistato sono progettati nel rispetto degli ordinamenti universitari e aderiscono alle specifiche necessità, in termini di contenuti professionalizzanti, espressi direttamente dalle imprese.

Gli apprendisti saranno assunti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Job Acts) e dei relativi decreti attuativi. La disciplina contrattuale prevede:

- la stipula di un protocollo di intesa tra Ateneo o Istituto Tecnico Superiore e datore di lavoro (a cura dell'ateneo o dell'Istituto Tecnico Superiore con il coinvolgimento del datore di lavoro) al fine di definire durata, contenuti e organizzazione della didattica dei percorsi formativi;
- la progettazione di un piano formativo individuale e del dossier individuale, redatti dall'Ateneo o dall'Istituto Tecnico Superiore d'intesa con l'impresa;
- una durata dei contratti di apprendistato di alta formazione che non può essere inferiore a sei mesi ed è pari alla durata ordinamentale dei rispettivi percorsi;
- una durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca che non può essere inferiore a sei mesi, definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e che non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà della Regione di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino a un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna, ovvero presso l'impresa, ed esterna, ovvero presso l'Ateneo o presso l'Istituto Tecnico Superiore. Per favorire l'integrazione formativa nei due contesti, lavorativo e formativo, operano in forma coordinata il tutor aziendale e il tutor formativo anche al fine di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa.

Dal punto di vista amministrativo e finanziario, tale attività sarà regolata direttamente tra Regione e Ateneo o Istituto Tecnico Superiore e non costituisce aggravio burocratico e finanziario per l'impresa.

Gli stessi apprendisti, nel periodo di alternanza di "lavoro" in impresa, se impegnati sulle attività di progetto, la quota parte di salario potrà essere imputata sulla voce di spesa "Personale" dei progetti ammessi all'agevolazione.

I contratti di apprendistato dovranno attivarsi entro tre mesi dall'avvio dei progetti. Potranno valutarsi deroghe o forme di flessibilità in merito all'avvio di tali percorsi in ragione di circostanze straordinarie o altri vincoli connessi con l'attività ordinamentale degli atenei. L'impegno sarà assunto a livello di ATS fornendo altresì l'indicazione dei partner su cui tale impegno dovrà essere declinato in modo che risultino ben identificati gli obblighi in capo a ciascun mandante.

Sarà possibile derogare al vincolo quantitativo del numero minimo di contratti da attivare solo nei casi di recesso di un partner sempre che a ciò non consegua un subentro sulle attività di altri membri del partenariato o di nuovi membri. Diversamente, il vincolo dovrà essere ripristinato e redistribuito internamente all'ATS.

La tipologia contrattuale dell'apprendistato di alta formazione e ricerca beneficia di importanti sgravi fiscali, unitamente alla rimodulazione del salario in relazione all'obbligazione formativa prevista dai percorsi. Inoltre, questa tipologia contrattuale può concorrere ad ulteriori incentivi economici previsti dalla normativa nazionale vigente.

Le imprese interessate ad attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca definiscono, con l'Ateneo di riferimento nel caso dei percorsi accademici, o con l'Istituto Tecnico Superiore nel caso del diploma tecnico superiore la tipologia di apprendistato da utilizzare e i relativi contenuti formativi e organizzativi. Successivamente, l'Ateneo o l'Istituto Tecnico Superiore propone alla Regione i progetti concordati con le imprese ai fini della valutazione del finanziamento degli stessi.

La presente azione non costituisce Aiuto di stato ex art. 107 TFUE.

5.10 Ambiti scientifici e tecnologici ammessi

Con riferimento alla sopra richiamata DGR n. 46 – 6238 del 22/12/2017, i settori e ambiti tecnologici e i relativi campi di applicazione, sui quali possono essere attivate le proposte di candidature all’agevolazione, sono i seguenti:

SETTORI – AMBITI TECNOLOGICI
<p>– <i>AGROALIMENTARE</i></p> <p>tracciabilità, rintracciabilità e autenticazione dei prodotti agroalimentari, logistica in ambito agrifood.</p> <p>Innovazione in tema di qualità, sicurezza e composizione strutturale degli alimenti; innovazione dei processi della filiera alimentare; innovazione nel packaging e nel confezionamento</p> <p>approcci innovativi di commercializzazione di prodotti alimentari</p> <p>tecnologie e approcci innovativi per il precisionfarming e il precisionlivestock; innovazione in termini di meccanizzazione delle pratiche colturali, efficienza e sicurezza delle macchine agricole.</p> <p>materiali per la protezione selettiva delle colture</p> <p>produzione di probiotici e nutraceutici</p> <p>ottimizzazione e razionalizzazione energetica dei processi produttivi e distributivi della filiera produttiva e distributiva della filiera alimentare</p>
<p>– <i>CHIMICA VERDE/CLEANTECH</i></p> <p>incremento della efficienza, della remuneratività e della versatilità delle bioraffinerie con riduzione del loro impatto ambientale, attraverso lo sviluppo di nuovi processi ed associate tecnologie di trasformazione e recupero e purificazione dei prodotti</p> <p>gestione, trattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani e dell’industria</p> <p>gestione, trattamento e valorizzazione delle acque reflue</p> <p>gestione, trattamento e valorizzazione di materie prime secondarie</p> <p>tecnologie per la bonifica di siti inquinati e riconversione di aree industriali dismesse</p> <p>impiego della anidride carbonica come materia prima</p>
<p>– <i>ECONOMIA CIRCOLARE</i></p> <p>ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali e idriche, del riutilizzo dei sottoprodotti, della riduzione dell’impatto ambientale nell’industria agro-alimentare</p> <p>conversione di biomasse non food e reflui zootecnici autoctoni per la produzione di prodotti chimici, biocarburanti, bioplastiche</p> <p>simbiosi tra i settori produttivi dell’Agrifood e della Chimica.</p>



fondo europeo
sviluppo regionale

5.11 Smart Data Platform

La Strategia Europa 2020 considera il digitale come lo strumento necessario per un rilancio intelligente, sostenibile e inclusivo dell'economia ed anche la Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte affida al public sector un ruolo importante nella definizione di iniziative di ricerca finalizzate alla creazione di innovazioni di prodotto e processo intelligenti (smart), pulite (clean) ed efficienti dal punto di vista del consumo delle materie e dei costi di produzione (resource efficiency).

Regione Piemonte ha avviato l'evoluzione delle proprie piattaforme relative agli open data e all'Internet of Things (IoT) verso una nuova piattaforma cloud abilitante e precompetitiva per la gestione degli Smart Data (**Yucca**): tale piattaforma, fruibile come servizio ed aperta ai soggetti pubblici e privati, intende fornire alle imprese strumenti utili per sviluppare nuovi servizi basati sul riutilizzo dei dati, offrendo contestualmente strumenti e facilities con cui avvicinarsi alle tecnologie innovative – e spesso onerose – legate ai temi dell'IoT e dei Big Data.

Per la realizzazione dei progetti, i beneficiari potranno avvalersi delle funzionalità rese disponibili da tale piattaforma tecnologica, Yucca - Smart Data Platform (www.smartdatanet.it), in grado di abilitare modelli di cooperazione aperti, non discriminatori e anticipatori di dinamiche di libero mercato.

YUCCA - SMART DATA PLATFORM

Con la piattaforma Yucca Regione Piemonte intende favorire la crescita dell'economia e della competitività del territorio in cui il pubblico si configura come partner pro-attivo che rende disponibili i suoi asset, sotto forma di piattaforme collaborative e di dati per co-pianificare, co-progettare, condividere e trasferire soluzioni e servizi grazie al ruolo abilitante dell'ICT.

COS'É

Yucca è una piattaforma cloud aperta e precompetitiva disponibile per privati e pubblici che offre strumenti per sperimentare e ricercare soluzioni tecnologiche innovative legate al mondo dei dati.

Un sistema che aggrega dati provenienti dall'Internet of Things (telecamere, sensori, centraline meteo), dall'Internet of People (tweet) e open data pubblici e privati, che offre funzionalità per creare nuove informazioni a valore aggiunto su una molteplicità di temi.

Yucca - Smart Data Platform è una piattaforma di base fondamentale neutra, gestita in ottica PAAS (Platform As A Service), ma rilasciata anche in modalità open source. E' composta da un'infrastruttura Hardware (server cloud e componente fisica per la gestione ottimizzata dei Big Data) e da una componente Software open source (database e funzioni per gestire i dati real time e i Big Data).

In coerenza con la valorizzazione dei dati promossa dall'Agenda digitale del Piemonte e dal POR FESR (obiettivo tematico 2), Yucca intende supportare la crescita di un ecosistema pubblico-privato offrendo alle imprese nuove opportunità di business attraverso:

- La disponibilità di dati di diversa provenienza (Internet of Things, Internet of People, open data pubblici e privati);
- funzionalità per connettere oggetti, persone e sistemi e trattare i flussi di dati, garantendo standard di qualità e sicurezza;
- librerie e casi d'uso per tutti gli utenti, con la possibilità di condividere i dati secondo livelli di condivisione aperti o privati;
- la possibilità di realizzare software o inserire dati utilizzabili da altri secondo profili diversi: usi gratuiti e precompetitivi, usi privati a fini amministrativi (cruscotti) e usi business per le imprese.

Nella sua evoluzione è previsto l'arricchimento con funzionalità per la gestione dei Big Data, di supporto alle attività di data analytics e business intelligence (cruscotti).

A CHI E' DEDICATA



fondo europeo
sviluppo regionale

Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Centri di ricerca e tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare nuove applicazioni basate sui dati che derivano dall'Internet delle cose (IoT), arricchiti da patrimonio informativo open (pubblico o privato).

La piattaforma è aperta:

- a coloro che con i dati già presenti o forniti possono sperimentare algoritmi per creare nuova conoscenza, nuovi dati e servizi, grazie a software e componenti in modalità open con relative linee guida e istruzioni operative;
- alla partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati a costruire nuove opportunità economiche dai dati, come le imprese ICT, le startup, gli enti e gli istituti di ricerca, le università nonché sviluppatori e ricercatori del mondo degli open e dei big data.

I NUMERI:

Un primo esempio di come la piattaforma possa collegarsi al sistema delle imprese del territorio viene dal bando regionale Internet of Data – IoD del 2014 che ha permesso alle imprese piemontesi, con la collaborazione dei centri di ricerca, di condurre attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sui dati della piattaforma e ha visto la partecipazione di 180 imprese e la presentazione di 50 progetti. I 29 progetti selezionati hanno un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro.

Le strutture coinvolte tramite il bando IoD afferiscono a enti di ricerca pubblici o privati e atenei (per un totale di 54 beneficiari).

Ad oggi sulla piattaforma lavorano, o hanno lavorato, 14 grandi imprese, 98 PMI (15 medie, 35 piccole, 48 micro imprese), 27 enti pubblici e soggetti internazionali coinvolti nei progetti europei ospitati.

Sono oltre 690 milioni i dati disponibili nell'ecosistema generato dalla piattaforma.

Per maggiori informazioni: <http://www.smartdatanet.it>

5.12 Costi ammissibili

Per tutte le tipologie di attività di cui al precedente punto 5.8 "Investimenti ammissibili", sono ammissibili all'agevolazione i seguenti costi:

Attività	Tipologie ammissibili di spesa
Per attività di ricerca industriale	Spese di management e coordinamento a condizione che la stessa sia svolta con risorse interne del Capofila di progetto ed, eventualmente, dei WP leader. Tali spese non devono superare il 5% del costo totale. Non sono ammessi partner il cui apporto si sostanzia, in via principale, nello svolgimento di suddette attività.
Per attività di sviluppo sperimentale	In tale ambito dovranno essere ricomprese tutte quelle attività finalizzate ad attività di monitoraggio del conseguimento dei risultati e di autovalutazione rispetto ai risultati attesi.
Per attività di dimostrazione	Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura del loro impiego sul progetto di ricerca) da rendicontare a costi semplificati, secondo costi standard unitari, 30 euro/h per personale di impresa, 35 per personale di OdR, come previsto nell'Allegato II parte integrante della determinazione n. 311 del 31/05/2016. Il personale amministrativo deve essere imputato sulle spese generali. Per le imprese valdostane le spese di personale dovranno essere rendicontate a costi reali, salvo diversa disposizione della Regione Valle d'Aosta, che potrebbe decidere di utilizzare i costi standard unitari, pari a 30 euro/h.

	<p>Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.</p> <p>Nel caso di beni destinati alla realizzazione di attività dimostrativa, questi, purché gli stessi esauriscano il loro periodo di vita utile in funzione del dimostratore, possono essere riconosciuti per intero. Tali spese non devono superare il 40% calcolato sul costo totale riferito al singolo beneficiario. Potranno valutarsi scostamenti se debitamente motivati in relazione con la natura complessa degli "output" realizzati.</p>
	<p>Spese per missioni (connesse ai progetti finanziati) all'estero e in Italia del personale impegnato sul progetto di ricerca nel limite del 5% dei costi di personale.</p>
	<p>I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Tali spese sono consentite per ammontare max pari al 50% calcolato sul costo delle spese di personale del singolo beneficiario.</p>
	<p>Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca Tali spese non devono superare il 30% calcolato sul costo totale riferito al singolo beneficiario. Potranno valutarsi scostamenti se giustificati alla natura complessa degli "output" realizzati.</p>
	<p>Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca nella misura massima del 3% delle spese totali ammissibili del progetto. Nel caso di partecipazioni ad eventi organizzati da terzi, sono ammissibili in questa voce solamente le spese di iscrizione. Le spese di trasporto, effettuate esclusivamente con mezzi pubblici (aereo, treno, bus, taxi), di vitto e di alloggio devono essere inserite tra le spese di Missione. In tutti i casi, tali spese saranno sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte della Regione o Finpiemonte al fine di accertare la stretta correlazione dell'evento con il progetto stesso.</p> <p>Possano rientrare in questa categoria le spese di allestimento del sito web del progetto.</p>
	<p>Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca comprensivo del personale amministrativo impegnato in attività di rendicontazione. Esse sono ammissibili e da calcolarsi forfettariamente nella misura massima del 15% del costo per "spese di personale" riferito al singolo beneficiario⁸</p>

Ai sensi dell'art. 28.2.a del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono altresì ammissibili all'agevolazione i seguenti costi esclusivamente nel caso in cui siano sostenuti da piccole e medie imprese ovvero da altri soggetti del raggruppamento che siano riconducibili alla definizione di P.M.I..

⁸ Salvo diverse successive determinazioni che saranno approvate dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 nell'ambito delle quali saranno definiti sia il tasso forfettario per la determinazione delle spese generali, sia i costi diretti del personale che costituiranno la base di calcolo del tasso forfettario così da determinare l'importo ammissibile delle spese generali stesse.

Attività	Tipologie ammissibili di spesa
Per spese di diritti di proprietà industriale limitatamente a quei risultati derivanti dall'attività di progetto	Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali.

In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i "costi reali" e che, pertanto, il contributo regionale può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per l'impresa.

Non è consentita inoltre attività di fatturazione tra componenti del partenariato.

L'I.V.A. (o imposta equivalente) che deriva dall'attività finanziata è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui essa può essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso. Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo si deve applicare la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata.

Per un maggiore dettaglio relativo all'ammissibilità/non ammissibilità delle spese si rimanda al documento denominato "Guida unica alla rendicontazione di costi ammissibili POR Piemonte FESR 2014/2020" approvato con determinazione n. 752 del 1/12/2016 e disponibile sulla pagina web dedicata al Bando disponibile a partire dal seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.

5.13 Attività non ammissibili all'agevolazione

Trasferimento tecnologico: trasferimento e implementazione di conoscenze/tecnologie a favore di imprese del raggruppamento o di altre imprese esterne al raggruppamento.

Ricerca di base: attività sperimentale o teorica svolta soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

Disseminazione/comunicazione: attività con una finalità "esterna" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca.

Industrializzazione/commercializzazione: attività a valle del progetto di ricerca che riguardano l'ingegnerizzazione dei prodotti/processi e più in generale fasi di prossimità al mercato.

Formazione/aggiornamento: attività finalizzata all'acquisizione di competenze da parte del personale impegnato sulle attività di ricerca mediante fruizione a momenti strutturati di formazione o partecipazione a convegni/seminari su temi affini a quelli trattati nel progetto, ad esclusione di quanto consentito nel Programma di attività formative relative al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto ai giovani apprendisti avviati all'impiego dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni che trova copertura comunque con le risorse aggiuntive del Fondo Sociale Europeo.

5.14 Forma ed entità delle agevolazioni

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in forma di contributo alla spesa (c.d. a fondo perduto o aiuto non rimborsabile) di intensità massima come di seguito.

Tipologia beneficiario	Tipo attività	Fondo perduto
Organismi di Ricerca	R.I./S.S./DIMOSTRATORE	60%



Piccola impresa	R.I./S.S./DIMOSTRATORE	50%
Media impresa	R.I./S.S./DIMOSTRATORE	40%
Grande impresa	R.I./S.S./DIMOSTRATORE	30%

5.15 Limiti dimensionali dei progetti

Fermo restando i limiti di intensità di aiuto di cui alle tabelle sopra, le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse entro i seguenti limiti:

DIMENSIONE MINIMA DEI PROGETTI (IN TERMINI DI INVESTIMENTO TOTALE)	> 5.000.000
AMMONTARE TOTALE DELL'AGEVOLAZIONE (PUBBLICA) PER SINGOLO PROGETTO	< 10.000.000
AMMONTARE DELL'AGEVOLAZIONE (PUBBLICA) PER SINGOLO SOGGETTO	< 5.000.000

In particolare, al fine di qualificare il più possibile il ruolo dei soggetti partecipanti ai progetti, non saranno prese in considerazione proposte di adesione di partner che individualmente non raggiungano la soglia dei **100.000** euro di investimento ammesso.

5.16 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di ricerca oggetto di agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- Cumulo con Fondi Europei sulla stessa voce di spesa prevista dal bando. Non è possibile cumulare l'agevolazione del presente bando con altre forme di agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell'Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, relativamente alle stesse voci di spesa indicate in una richiesta di pagamento per il rimborso;
- Cumulo di Fondi Europei su voci di spesa ammissibili diverse da quelle previsti dal bando. L'agevolazione concessa dal presente bando consente di accedere ad altre forme di agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell'Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, purché dette agevolazioni siano concesse per voci di spesa diverse da quelle cofinanziate dal presente bando;
- Cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dal bando. E' possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale misure nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovrainvestimento;
- Cumulo sulle stesse voci di spesa previste dal bando con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili. In caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base:
 - alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 o
 - ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o
 - alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione;



fondo europeo
sviluppo regionale

- Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti “*de minimis*” con costi individuabili. L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiuti «*de minimis*» relativamente alle stesse voci di spesa entro l’intensità di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per quelle voci di spesa;
- Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti di Stato o con aiuti “*de minimis*” con costi non individuabili. L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché quelli di cui agli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed inoltre eventuali aiuti de “*minimis*” per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.



fondo europeo
sviluppo regionale

6 PROCEDURE

6.1 Come presentare la domanda

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere compilate da parte di ciascun soggetto del partenariato mediante elaborazione della domanda di finanziamento generata dalla procedura, e successivo *upload* della domanda stessa firmata digitalmente, unitamente al *PROGETTO DEFINITIVO* o di *DETTAGLIO* e agli allegati, componenti il dossier di candidatura come di seguito specificato, reperibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/bandi-e-finanziamenti/piattaforma-tecnologica-bioeconomia>

Al fine di consentire l'associazione delle singole domande facenti parte di uno specifico progetto, la procedura richiede di identificare un acronimo progetto che dovrà essere richiamato dall'intero gruppo di progetto. E' essenziale pertanto che tale acronimo sia definito ed identificato in maniera univoca.

Per l'accesso alla procedura, il soggetto deve dotarsi di certificato digitale di autenticazione.

La documentazione dovrà essere caricata per via telematica tramite procedura accessibile al *link*:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande/3301-documentazione>

entro e non oltre le h. 16.00 di lunedì **1 ottobre 2018** ad opera di ciascun soggetto proponente.

Il capofila, oltre alla documentazione di sua pertinenza specifica, dovrà provvedere a trasmettere la documentazione comune ovvero il progetto definitivo, il piano finanziario complessivo e l'atto (o schema) di costituzione dell'associazione.

La domanda telematica in procedura si compone delle seguenti sezioni:

Il dossier di candidatura si compone dei seguenti documenti:	
a	Domanda di finanziamento telematica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente/impresa di ciascun soggetto partecipante al progetto.
	PROGETTO DEFINITIVO o di dettaglio (a cura del capofila del raggruppamento)
b	Piano finanziario complessivo (a cura del capofila del raggruppamento)
c	Scansione di Marca da bollo annullata (a cura di ciascun soggetto del partenariato)
d	Dichiarazione ai sensi della giurisprudenza "Deggendorf" (a cura di ciascun soggetto impresa del partenariato)
e	Dichiarazione antimafia (a cura di ciascun soggetto impresa del partenariato, a fronte di una richiesta di contributo superiore a 150 mila euro)
f	Statuto/atto costitutivo (da parte di Organismi di Ricerca diversi da Università)
i	Atto (o schema) di costituzione dell'associazione/consorzio ecc .. incluso l'accordo tra tutti i partner del progetto per la gestione dei diritti di proprietà industriale sui risultati derivanti dalle attività di RSI

L'ordine di svolgimento delle sezioni relative alla domanda telematica è così riassumibile:

- compilazione di una prima parte anagrafica da parte di ciascun soggetto (capofila o partner indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata);
- compilazione di altre informazioni sulla natura dell'impresa/soggetto (profilo, dati di bilancio, dipendenti, ecc..);
- descrizione di progetto:
 - o identificazione dell'acronimo di progetto da richiamarsi in modo univoco da parte di tutti i partner:
 - o descrizione dell'*abstract*: il capofila dovrà fornire una descrizione del progetto complessiva oltre al proprio apporto specifico nell'ambito del progetto stesso, gli altri soggetti dovranno descrivere il proprio apporto specifico nell'ambito del progetto stesso.
- redazione del piano delle spese per ciascun partner;
- indicazione della tipologia di aiuto e agevolazione richiesta;
- salvataggio di quanto sopra indicato. La procedura opera una pre verifica della completezza dei dati caricati. A seguito dell'invio, viene originata la stampa della DOMANDA DI FINANZIAMENTO per ciascun soggetto (generando un file pdf);
- firma digitale del file generato al punto di cui sopra.

Il PROGETTO DEFINITIVO o di DETTAGLIO è reperibile al link:

<http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/bandi-e-finanziamenti/piattaforma-tecnologica-bioeconomia>

dovrà contenere i seguenti elementi:

a	La descrizione particolareggiata delle modalità realizzative del progetto, contenente la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, le competenze e le risorse messe in gioco dal raggruppamento per la realizzazione del progetto, le attività di ricerca e sviluppo sperimentale proposte secondo un'articolazione per Work Package in cui siano anche evidenziati deliverables e milestones, il cronoprogramma delle attività del progetto e il piano finanziario (articolato per ciascun partner e complessivo)
b	La descrizione particolareggiata dell'impatto potenziale del progetto, contenente: il contesto in cui si colloca il progetto, l'impatto sulla competitività/crescita del settore di interesse e le ricadute per ciascuna delle imprese coinvolte nella realizzazione del progetto (prodotti potenziali attesi, tempi di ingresso previsti sul mercato, effetti attesi sulle quote di export e sull'occupazione, effetto indotto di formazione di capitale umano di eccellenza ...) ed eventualmente per il sistema della ricerca piemontese
c	Eventuale materiale che si ritenga utile per la valutazione
d	Piano economico finanziario generale ripartito per WP/ TASK (file denominato budget.xls reperibile al medesimo link di cui sopra)

La dimensione massima consentita per gli upload "*upload_max_filesize*" risulta di 5 MB per ciascun allegato. In caso di dimensione superiore a 5 MB, a seguito di segnalazione da parte procedura, sarà possibile procedere al loro invio tramite le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo universita.ricercaeinnovazione@cert.regione.piemonte.it. La documentazione dovrà essere inoltrate in formato PDF (PDF/A) con risoluzione massima di 300dpi, al fine di evitare la generazione di documenti eccessivamente pesanti. Nel caso in cui gli allegati dovessero eccedere i 7 MB, sarà necessario procedere ad invii multipli;
- posta o consegna a mano, al seguente indirizzo: Direzione Regionale Competitività Sistema Regionale - Settore sistema Universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, via Pisano 6, 10152 Torino.

La documentazione prodotta si riassume nei seguenti elaborati:

1. Domanda telematica in formato pdf firmata digitalmente (rivolto a ciascun partner);
2. PROGETTO DEFINITIVO o di DETTAGLIO (rivolto al capofila);
3. Marca da bollo (16,00€ per ciascun partner coinvolto);

Ciascun proponente dovrà adempiere agli obblighi relativi all'imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, (salvo successive modificazioni) mediante:

- annullamento e conservazione in originale di 1 marca da bollo per ciascun proponente presso la sede dell'impresa;
- inoltre, in allegato alla documentazione di progetto, di scansione della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);

4. dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento;

5. Atto (o schema) di costituzione dell'associazione/consorzio ecc. incluso l'accordo tra tutti i partner del progetto per la gestione dei diritti di proprietà industriale sui risultati derivanti dalle attività di RSI (rivolto al capofila);
6. Dichiarazione ai sensi della giurisprudenza "Deggendorf" richiamata dall'art. 1, comma 4, lettera a) reg. (UE) 651/2014 e disponibile sul sito <https://www.finpiemonte.it/modulistica/deggendorf> nella sezione "modulistica" (rivolto ai partner che dichiarino di partecipare al progetto con attività di tipo economico) ;
7. Dichiarazione relativa all'antimafia disponibile sul sito <https://www.finpiemonte.it/modulistica/antimafia> nella sezione "modulistica" (rivolto ai partner/imprese che richiedano un contributo superiore a 150.000 euro)
8. piano economico generale di progetto in formato pdf (rivolto al Capofila);
9. altro materiale ritenuto utile.

Tale documentazione dovrà essere allegata in procedura, da parte di ciascun soggetto, ciascuno in relazione al proprio profilo di partecipazione, mediante *upload* entro il 1 ottobre 2018.

Le domande pervenute che non rispettino quanto sopra saranno dichiarate non conformi.

6.2 Sostenibilità economica-finanziaria del progetto

6.2.1 Scorecard

La metodologia utilizzata per la verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti per i soggetti privati richiedenti (punto 6.2.2 "Sostenibilità finanziaria") si basa sull'analisi dei dati relativi agli ultimi due esercizi approvati e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica del richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.

L'analisi dei dati considera il valore medio ponderato di ciascun indice calcolato sui due esercizi chiusi e approvati presi in esame; ai fini della ponderazione verranno presi in considerazione i seguenti coefficienti: 0,4 per i dati del penultimo bilancio chiuso ed approvato e 0,6 per i dati dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato. Il valore così ottenuto comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

	0	1	2	3
Redditività dei Ricavi				
EBITDA / RICAVI	≤ 2,5%	2,5% < x ≤	5% < x ≤ 7%	> 7%
Copertura degli interessi				
ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI	> 6%	5% < x ≤ 6%	3% < x ≤ 5%	≤ 3%
Sostenibilità del debito				
DEBITI FINANZIARI NETTI ⁹ / EBITDA	> 5	4 < x ≤ 5	2,5 < x ≤ 4	≤ 2,5
Leverage				
DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO	> 5	4 < x ≤ 5	2 < x ≤ 4	≤ 2
Composizione del patrimonio				
PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO	< 7%	7% ≤ x ≤	10% < x ≤	> 20%

⁹ I debiti finanziari netti (PFN) sono calcolati tenendo conto della seguente formula
 PFN = (Debiti V/banche + debiti tributari scaduti + debiti v/fornitori scaduti) – disponibilità liquide.



fondo europeo
sviluppo regionale

Il punteggio totale (somma dei punteggi ottenuti per ciascun indice) ottenibile sulla base della tabella è quindi compreso tra 0 e 15.

In aggiunta ai requisiti sopra indicati, vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

DSO (Tempo medio di incasso dei crediti) : < 120 giorni

DPO (Tempo medio di pagamento dei fornitori) : < 100 giorni

A ciascuno dei due parametri viene attribuito un punteggio pari a 1 punto; pertanto il punteggio totale finale potrà essere compreso tra 0 e 17.

Ai fini di una positiva valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del richiedente, il punteggio totale finale risultante dovrà essere uguale o superiore a 9/17.

A fronte di eventuali casi negativi o carenza di dati sarà, inoltre, possibile prendere in considerazione alcune specifiche situazioni finalizzate a permettere il calcolo della score card e definire l'esito di solidità e stabilità dei soggetti privati richiedenti.

Trattandosi di un **contributo alla spesa**, ai fini della concessione, sarà possibile considerare le seguenti situazioni:

- Qualora il valore dell'EBITDA fosse negativo, stante l'importanza di tale dato ai fini della valutazione della situazione aziendale, Finpiemonte si riserva di considerare la score card complessivamente negativa e di effettuare eventuali approfondimenti prendendo in considerazione ulteriori dati, quali ad esempio l'EBIT, o altri chiarimenti forniti dal potenziale beneficiario.
- Qualora, sulla base dei dati analizzati, la situazione economico-finanziaria risultasse negativa o sorgessero dubbi in merito ad alcuni parametri, Finpiemonte si riserva di richiedere eventualmente i dati, sebbene provvisori, dell'ultimo esercizio chiuso e di effettuare approfondimenti e considerazioni, anche per mezzo del ricalcolo della score card sulla base dei dati aggiornati, fermo restando il principio di ponderazione da applicare all'anno più recente.
- Nel caso in cui il soggetto privato richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, ecc) l'analisi dei dati potrà considerare i dati della situazione ante variazione, nella misura in cui questi siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione delle stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione.
- Nel caso in cui faccia il soggetto privato richiedente parte di un gruppo societario (ufficializzato tramite bilancio consolidato o gruppo di fatto) ed abbia singolarmente ottenuto un esito negativo delle score card, qualora il beneficiario fornisca (come controdeduzioni) i dati del gruppo, l'analisi dei dati potrà considerare i bilanci di quest'ultimo ai fini della valutazione complessiva della solidità dell'impresa.

Il presente bando è finalizzato a sostenere progetti di R&S, pertanto, la score card prevista al punto 6.2.1 è abbinata ad un'ulteriore formula atta a verificare la sostenibilità finanziaria dei soggetti privati a fronte di nuovi costi da sostenere per nuovi progetti di R&S.

L'allegato contenente la score card prevede pertanto anche la successiva sezione.

6.2.2 Sostenibilità finanziaria

Tutti i soggetti privati richiedenti dovranno pertanto soddisfare la seguente condizione con riferimento agli ultimi due bilanci approvati:

$\frac{\sum \text{dei costi residui dei progetti con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della domanda telematica e dei costi proposti sul progetto presentato sul presente Bando}}{\text{Fatturato ponderato (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico)*}} < 50\%$

Fatturato ponderato (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico)*

Per “progetti con sostegno pubblico” si intendono tutti i progetti che abbiano beneficiato di agevolazioni con risorse comunitarie, statali, regionali.

Per “costi residui dei progetti in corso” si fa riferimento all’importo dei costi ammessi a finanziamento pubblico di progetti che non siano ancora stati oggetto di rendicontazione.

Per “proposta progettuale in corso” si intende il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non ancora interamente rendicontato¹⁰.

Per voce A1 del conto economico si fa riferimento alla voce “Ricavi e vendite delle prestazioni” di cui allo schema di conto economico previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile.

Nel caso in cui il soggetto privato richiedente esegua nella sua attività ordinaria lavori su commessa, è possibile tener conto anche della voce A3 del conto economico, corrispondente alla voce “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”. La Regione si riserva inoltre di prendere in considerazione i proventi iscritti alla voce A5 del conto economico, nel caso in cui venga dimostrato che siano imputabili allo svolgimento dell’attività primaria del beneficiario.

Con riferimento alla ponderazione del fatturato si specifica che il fatturato del penultimo bilancio approvato e dell’ultimo bilancio approvato verranno ponderati tenendo conto dei seguenti coefficienti: 0,4 per il fatturato del penultimo bilancio chiuso e 0,6 per il fatturato dell’ultimo bilancio chiuso. La Regione si riserva di prendere in considerazione i dati di bilancio relativi all’ultimo esercizio chiuso, anche nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato approvato.

Qualora tale requisito non fosse rispettato, verrà effettuata un’ulteriore verifica sul patrimonio netto dell’impresa, secondo la seguente formula:

$$PN > \frac{\sum CP - \sum C}{2}$$

dove

PN = voce “Patrimonio Netto”, ossia la voce A dello schema di Stato Patrimoniale di cui agli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile;

$\sum CP$ = somma dei costi residui dei progetti con sostegno pubblico in corso al e dei costi proposti sui progetti presentati sul presente Bando;

$\sum C$ = somma dei contributi richiesti dall’impresa sulle domande di finanziamento relative alle proposte progettuali in corso alla data del, ivi compresa quella afferente il presente Bando, calcolati in modo proporzionale ai costi residui.

¹⁰ Per progetto interamente rendicontato si intende il progetto per il quale sia stata trasmessa la Dichiarazione di spesa finale, ossia per il progetto è avvenuta l’integrale rendicontazione delle spese sostenute.

Il mancato rispetto di entrambi i suddetti requisiti comporterà per il soggetto richiedente il decadimento dal beneficio.

I precedenti punti 6.1 e 6.2 non si applicano ai partner valdostani, se pure coinvolti nei partenariati di progetti in forza dell'Accordo quadro tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta in materia di ricerca.

6.3 Clausola Deggendorf

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a) Regolamento (UE) 651/2014, sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. Clausola Deggendorf).

La Regione Piemonte, come esplicitato al punto 6.1 lettera d) del Bando, richiede la sottoscrizione della relativa dichiarazione.

6.4 Come viene valutata la domanda

I soggetti interessati devono presentare, nell'ambito del dossier di progetto, la documentazione contenente gli elementi come riportato al punto 6 "Procedure". Il progetto sarà valutato (previa verifica dei requisiti di ricevibilità della proposta, dei requisiti soggettivi in capo al soggetto che richiede l'agevolazione e della sussistenza delle altre condizioni fissate dal presente bando, dell'adeguatezza delle soluzioni operative proposte, nonché previa definizione puntuale della tipologia ed entità delle spese ammissibili e dell'agevolazione stessa) da un nucleo di valutazione composto da rappresentanti di Regione Piemonte e Finpiemonte e da esperti valutatori indipendenti competenti per settori/ambiti tecnologici coinvolti, oltre che da rappresentanti della Regione Valle d'Aosta per i progetti che riguardano le imprese valdostane.

Il nucleo di valutazione, in tale fase, può richiedere di acquisire ulteriori elementi di approfondimento ovvero può negoziare con il soggetto capofila alcune richieste di parziale revisione/integrazione del progetto.

Inoltre, il nucleo potrà anche proporre l'integrazione di più proposte progettuali in un unico progetto ove ciò possa risultare funzionale a rafforzare reciprocamente le proposte progettuali e le aggregazioni proponenti.

Tale processo valutativo si conclude con l'espressione di un giudizio di validità o non validità della proposta e la conseguente redazione di apposita graduatoria di merito. Entro 90 giorni, di norma, sulla base delle risultanze dell'attività del nucleo di valutazione, tenendo conto della graduatoria di merito, con determinazione, a firma del Responsabile regionale, verrà emanato il provvedimento:

- a. di ammissione all'agevolazione;
oppure
- b. di non ammissione con relativa comunicazione al soggetto capofila dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'attività di valutazione sarà anche estesa alle fasi in itinere e finale dei progetti mediante:

- i. esame delle rendicontazioni intermedie e finali con verifica milestones/deriverables e amministrativa;
- ii. incontri periodici con il soggetto capofila allo scopo di analizzare eventuali variazioni/scostamenti ed eventualmente riorientare le attività e la spesa;
- iii. verifica finale;

- iv. proposta di provvedimenti ritenuti necessari od opportuni (revoche o riduzioni dell'agevolazione, variazioni ai contenuti di progetto od alla compagine associativa, proroghe, ecc.).

6.5 Requisiti di ricevibilità e ammissibilità

<i>La verifica formale dei requisiti prescritti dal bando terrà conto dei seguenti elementi:</i>	
a	upload del progetto nei termini e nelle forme previste dal bando
b	completezza e regolarità della domanda
c	presenza dei requisiti soggettivi – prescritti dal bando - in capo al/i potenziale/i beneficiario/i
d	tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con le prescrizioni del bando
e	cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando
f	compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive (aree scientifiche e tecnologiche, ecc) imposte dal bando
g	impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento (solo per soggetti pubblici e assimilati)
h	coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR
i	coerenza con la Smart Specialisation Strategy

6.6 Criteri di selezione

Il progetto sarà valutato tenendo conto dei seguenti macrocriteri, alla luce dei quali sono strutturate le informazioni richieste nel Modello 1 di corredo alla domanda telematica:

<i>Criteri di valutazione</i>	
a	Idoneità tecnica e adeguatezza economico finanziaria e patrimoniale del beneficiario in rapporto all'operazione proposta.
b	Congruietà e pertinenza dei costi e auto-sostenibilità economica del progetto nel tempo, capacità finanziaria dei soggetti a realizzare il progetto.
c	Qualità del raggruppamento proponente in termini di adeguatezza delle componenti coinvolte, qualificazione tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti (dimostrazione dell'effettivo possesso delle risorse umane, strumentali e organizzative a garanzia della fattibilità del progetto proposto) eventuale attivazione di partenariati RSI extra regionali.
d	Validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e delle metodologie in particolare rispetto: <ul style="list-style-type: none"> - alla capacità di sostenere l'offerta di R&S in settori interdisciplinari e coerenti con la domanda delle imprese piemontesi; - alla capacità di attivare attività collaborative in una dimensione extra-regionale; - alle sinergie del progetto con strumenti di intervento di altri Fondi Strutturali, nonché con iniziative della politica

	regionale, nazionale e dell'Unione.
e	Validità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e delle metodologie in particolare rispetto: <ul style="list-style-type: none"> - alla capacità di promuovere nuovi mercati dell'innovazione in coerenza con la S3; - alla capacità di intervenire in aree tematiche di rilievo e di applicare soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie; - alle ricadute scientifico/tecnologiche ed impatto potenziale del progetto, anche con riferimento alla diffusione di processi innovativi nelle imprese coinvolte, nella filiera o nel cluster di riferimento e alla capacità di generare crescita e occupazione.

A ciascuno dei cinque macro-criteri sopra richiamati viene assegnato un punteggio da 0 (scarso) a 5 (eccellente) con uguale peso. Per superare la fase di selezione e collocarsi in graduatoria con punteggio utile, la proposta dovrà superare la soglia di 3 per il punteggio relativo a ciascuno dei criteri e la soglia di 15 per la somma dei punteggi.

La Regione Piemonte persegue la finalità di coinvolgere il più ampio numero possibile di soggetti all'interno delle proprie diverse misure destinate alla ricerca e innovazione, nell'ambito della programmazione 2014-20 del POR FESR. Avendo definito un complesso di strumenti agevolativi complementari rispetto alle diverse fasi del ciclo dell'innovazione, in sede di valutazione, verranno premiate le progettualità che evidenzino la coerenza specifica con le finalità della misura di Piattaforma e non mostrino sovrapposizioni con le finalità di altre misure. Per contro verranno premiati i soggetti che non abbiano attivato progettualità affini con finalità analoghe su altre strumenti nell'ambito della programmazione 2014-20.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita dando priorità al progetto presentato dal partenariato con più soggetti in possesso del rating di legalità, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEFMISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione delle agevolazioni”.

6.7 Riepilogo dei documenti obbligatori

Si riepilogano, di seguito, i documenti obbligatori afferenti a ciascuna fase del procedimento costitutivi del dossier di candidatura.

	Descrizione	Capofila	Impresa	OdR
Fase di ammissione a finanziamento	Domanda di ammissione a finanziamento generata dalla procedura	X	X	X
	Progetto definitivo o di dettaglio	X		
	Piano finanziario complessivo	X		
	Scansione di Marca da bollo annullata	X	X	X
	Dichiarazione ai sensi della giurisprudenza “Deggendorf”	X	X	(X)
	Dichiarazione antimafia	X	X	
	Statuto/atto costitutivo (se diverso da università)			X
	Atto (o schema) di costituzione dell'associazione/consorzio ecc .. incluso l'accordo tra tutti i partner del progetto per la gestione dei diritti di proprietà industriale sui risultati derivanti dalle attività di RSI	X		
Fase di post concessione	Schema <i>atto di adesione</i>	X		
	Schema tipo di <i>garanzia fidejussoria</i> per richiesta di contributo in anticipazione (solo OdR privati)			X

7 ATTUAZIONE

7.1 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

La Regione Piemonte provvede a comunicare per iscritto, alle sole imprese capofila, l'esito finale della valutazione e la conseguente ammissione o esclusione all'agevolazione. In tutti i casi, preventivamente alla concessione dell'agevolazione, saranno predisposti i controlli sulla regolarità contributiva (DURC), sul rispetto della normativa antimafia e sulla giurisprudenza Deggendorf.

Nel caso di progetti ammessi, l'atto di concessione riporterà l'entità dell'agevolazione, l'ammontare dell'investimento ammissibile, il periodo di svolgimento delle attività e di eleggibilità della spesa, le sedi operative coinvolte nonché ulteriori condizioni inerenti una corretta e regolare gestione degli interventi. Nel caso di progetti non ammessi, la motivazione dell'esclusione. Le risorse disponibili ed impegnabili a favore dei progetti ammessi sono assegnate ai beneficiari nei limiti della disponibilità stabilita nel Bando.

Di seguito, si riporta il riepilogo delle fattispecie di esito finale della valutazione:

- progetti ammessi all'agevolazione: progetti finanziati nell'ambito della dotazione delle risorse disponibili;
- progetti idonei ma non ammessi all'agevolazione per insufficienza di risorse e collocati in graduatoria e potenzialmente finanziabili solo in presenza di ulteriori risorse disponibili;
- non ammessi all'agevolazione, ovvero: a) non ammessi per la presenza di cause di inammissibilità; b) non ammessi, a seguito di valutazione, per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio in relazione ai criteri di selezione; c) non ammessi, a seguito di valutazione, per mancato rispetto del totale di investimento minimo del progetto conseguenti a tagli di attività ritenute non ammissibili.

L'erogazione dell'agevolazione avviene a seguito dell'iniziativa del singolo beneficiario sulla base dei pagamenti sostenuti in proprio da ciascun partner per lo svolgimento della quota parte di propria responsabilità.

I pagamenti dei contributi sono effettuati da Finpiemonte.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a stato avanzamento e a saldo) è preceduta dalla verifica:

- della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia e antiriciclaggio;
- dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale e "l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi" di cui alla legge 270/1999.

La verifica di tali requisiti verrà effettuata da Finpiemonte. In caso di DURC irregolare, il pagamento viene sospeso in attesa della regolarizzazione.

In caso di informazione antimafia irregolare, Finpiemonte avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso dandone comunicazione alla Regione Piemonte. Finpiemonte, provvederà quindi al recupero del contributo a fondo perduto nel frattempo già eventualmente erogato.

Nel caso di controlli positivi sopra indicati Finpiemonte procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta.

Finpiemonte, con l'ausilio di esperti esterni, verificherà altresì lo stato di avanzamento del progetto, la sua effettiva realizzazione, la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti sia in fase intermedia che finale dei progetti.

Di seguito, lo schema sulle modalità di erogazione in base alle classi di beneficiari:

Tipologia	Forma dell'agevolazione
Grandi imprese e P.M.I.	<p>Calcolato, nel limite del massimale di aiuto di cui al punto 5.14 "Forma ed entità delle agevolazioni", sulle spese ammissibili e da erogarsi in una o più soluzioni in base allo stato di avanzamento della spesa effettivamente sostenuta più un'ultima erogazione a saldo; ciascuna erogazione riguarderà spese sostenute entro periodi semestrali.</p> <p>L'erogazione a saldo, sarà disposta dietro presentazione di rendicontazione finale che dovrà pervenire a Finpiemonte (entro 2 mesi dal termine di completamento del progetto) che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento agevolativo e previo esperimento, con esito favorevole, della verifica finale.</p> <p>In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso e alla sua positiva verifica/validazione tecnico-scientifica.</p>
Università e organismi di ricerca pubblici	<p>Calcolato nella misura del 60% delle spese ammissibili. Una prima quota, pari al 30% del contributo è erogata a titolo di anticipazione ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di adesione; una seconda quota, pari al 50%, è erogata a seguito della rendicontazione delle spese per un importo almeno pari all'importo ricevuto a titolo di prima anticipazione; il saldo, pari al 20% (venti per cento) a conclusione dell'investimento previa verifica finale.</p> <p>Indipendentemente dall'attivazione di flussi di erogazione, tali soggetti sono sottoposti comunque all'obbligo di rendicontazione della spesa su periodi semestrali.</p> <p>In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso e alla sua positiva verifica/validazione tecnico-scientifica.</p>
Organismi di ricerca privati	<p>Opzione 1. Calcolato nella misura del 60% delle spese ammissibili da erogarsi in una o più soluzioni in base allo stato di avanzamento della spesa effettivamente sostenuta più un'ultima erogazione a saldo; ciascuna erogazione riguarderà spese sostenute entro periodi semestrali.</p> <p>L'erogazione a saldo, sarà disposta dietro presentazione di rendicontazione finale che dovrà pervenire a Finpiemonte (entro 2 mesi dal termine di completamento del progetto) che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento agevolativo e previo esperimento, con esito favorevole, della verifica finale.</p> <p>In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso e alla sua positiva verifica/validazione tecnico-scientifica.</p> <p>Opzione 2. Fondo perduto calcolato nella misura del 60% delle spese ammissibili e da erogarsi nella misura del 30% a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria. La garanzia è valida</p>

fino allo svincolo da parte di Finpiemonte ovvero fino all'approvazione della documentazione di rendicontazione finale.

Il restante contributo a fondo perduto sarà erogato in non più di due soluzioni per ciascun anno solare in base allo stato di avanzamento della spesa effettivamente sostenuta, più un'ultima erogazione a saldo previa verifica finale; ciascuna erogazione riguarderà spese sostenute entro periodi semestrali (con scadenze da comunicarsi successivamente da Finpiemonte).

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso e alla sua positiva verifica/validazione tecnico-scientifica.

Per le imprese valdostane l'erogazione verrà effettuata dalla Finaosta S.p.A.

7.2 La garanzia fidejussoria

La polizza fideiussoria, a garanzia dei contributi in anticipazione¹¹, deve essere rilasciata utilizzando il modello allegato al presente bando (la documentazione dovrà essere caricata per via telematica tramite procedura accessibile al link riportato al punto 6.1 "Come presentare la domanda") e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione.

Le garanzie fidejussorie devono coprire un importo pari all'anticipazione erogata, maggiorato dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente, costituito dagli interessi che avrebbe dovuto corrispondere applicando un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento UE¹² vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

Dette garanzie possono essere rilasciate esclusivamente dalle banche, da primarie imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e autorizzate all'emissione di polizze fideiussorie e da intermediari finanziari vigilati iscritti ex art. 106 nuovo TUB, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

La fideiussione, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata a Finpiemonte Spa.

Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- Il pagamento da parte del Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte di Finpiemonte ;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;

¹¹ Sono esclusi dal presentare la garanzia i soggetti pubblici o a totale controllo pubblico.

¹² Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. DD Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012).



fondo europeo
sviluppo regionale

- il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile;
- il Foro di Torino quale foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1 mese);
- la clausola del rinnovo automatico, nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.3 Esecuzione dei progetti

A seguito della comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione da parte della Regione, entro 30 giorni, i partenariati dovranno costituirsi formalmente mediante un contratto di associazione temporanea di scopo (senza ricorso obbligatorio alla redazione con atto pubblico notarile) con cui regolare ruoli e responsabilità dei singoli partecipanti al progetto, includendo anche i partner della Valle d'Aosta.

Il mancato rispetto del suddetto termine sarà considerato come rinuncia implicita alla realizzazione del progetto che ne determinerà la revoca dell'intera agevolazione.

Per la fase di realizzazione del progetto è prevista la sottoscrizione di apposito ATTO DI ADESIONE, da inviare ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata universita.ricercaeinnovazione@cert.regione.piemonte.it (Regione Piemonte) e finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. (Finpiemonte), contenente gli elementi per una corretta e regolare gestione del progetto e una serie di obblighi e responsabilità da assumere nei confronti di Regione Piemonte e Finpiemonte.

La mancata sottoscrizione dell' ATTO DI ADESIONE comporta la decadenza automatica dell'agevolazione concessa.

Il progetto deve essere avviato (fornendone formale comunicazione di avvio attività), di norma, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione (cfr. 5.3 "Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi").

Le imprese valdostane devono comunicare l'avvio del progetto alla Regione Valle d'Aosta.

Sarà cura del partenariato dare evidenza a Finpiemonte dei risultati dell'attività (milestone, deliverables o qualsiasi altro tipo di output) rendendoli disponibili nelle forme possibili. A tale scopo, è comunque obbligatorio la creazione di uno spazio virtuale (sito web di progetto, intranet etc) che possa fungere da repository di documenti e a cui deve essere garantito un accesso diretto da parte di Finpiemonte e Regione Piemonte.

Il periodo di durata dei progetti si conclude, di norma, entro 30 mesi dalla data di concessione.

Entro due mesi dalla data di conclusione, i beneficiari dovranno trasmettere il rendiconto finale e la domanda di pagamento a saldo (cfr. 7.1 "Come viene concessa ed erogata l'agevolazione").

Il termine di conclusione dei progetti identifica il riferimento temporale entro il quale anche debba avvenire il perfezionamento delle spese tramite quietanza.

Spetterà al coordinatore (capofila) redigere la relazione tecnica conclusiva oltre alla scheda degli indicatori in base allo schema fornito da Finpiemonte.

7.4 Valutazione intermedia e finale dei progetti

I progetti, durante la loro esecuzione, sono sottoposti a monitoraggio e valutazione intermedia e finale dei risultati conseguiti.

La Regione assegna grande importanza all'attività di monitoraggio e valutazione intermedia e finale al fine di estendere il processo valutativo all'intero ciclo di vita del progetto in modo da poter conoscere tempestivamente ed eventualmente concordare variazioni/ri-orientamenti dell'attività originariamente prevista.

A tale scopo, a cadenza di norma annuale, saranno previsti incontri (due intermedi e uno finale) tra un esperto di alta professionalità, incaricato da Finpiemonte – di seguito revisore tecnico/scientifico - ed il partenariato dei soggetti beneficiari, per acquisire informazioni sullo stato di attuazione del progetto, mediante una relazione contenente la descrizione delle attività realizzate od avviate, l'ammontare delle risorse a quel momento impegnate, i risultati ottenuti in riferimento ai target di progetto, le prime valutazioni sugli effetti prodotti etc.

Gli schemi di relazione saranno resi disponibili direttamente da Finpiemonte.

7.5 Come rendicontare l'investimento

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate mediante rendicontazione a stato di avanzamento e finale di spesa.

Le domande di pagamento devono essere inoltrate a Finpiemonte, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. La domanda di pagamento a saldo deve essere inviata entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento.

Il beneficiario dovrà procedere mediante **Metodo dematerializzato** con *upload* di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) ed invio telematico della dichiarazione di spesa.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it.

Documenti da caricare tramite upload (metodo dematerializzato) per la rendicontazione delle spese:

- 1) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- 2) fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "POR FESR 2014/2020 - Piattaforma Salute e Benessere".
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al punto 7 della "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR FESR 2014/2020 (Allegato I);
- 4) documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come prevista per ciascuna tipologia di spesa nella Guida Unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR FESR 2014-2020 (Allegato I).

Al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Tali pagamenti dovranno inoltre essere disposti apponendo alla causale di pagamento il codice identificativo della domanda di contributo assegnato da Finpiemonte.

Le spese sostenute per realizzare l'investimento devono essere rendicontate secondo le seguenti modalità:

- **rendicontazioni in itinere:** obbligo di rendicontazione semestrale e consegna in Finpiemonte della documentazione con scadenza da comunicarsi successivamente da parte di Finpiemonte.



- **rendicontazione finale:** obbligo di rendicontazione e consegna in Finpiemonte della documentazione entro due mesi dalla data di conclusione del progetto (cfr. 7.1 “Come viene concessa ed erogata l’agevolazione” e 7.3 “Esecuzione dei progetti”).

7.6 Variazioni e proroghe di progetto

Le variazioni possono riguardare modifiche al programma di lavoro, obiettivi realizzativi e output di progetto, voci di spesa del piano finanziario e ripartizione per WP fermo restando il limite totale dell’agevolazione concessa e tenuto conto dei limiti temporali previsti dal bando. Tali variazioni saranno adottate con provvedimento autorizzativo da parte di Finpiemonte.

In tutti i casi saranno prese in considerazione richieste di modifica, purché debitamente motivate, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che gli obiettivi finali scientifici e tecnologici siano riconfermati nel loro impianto fondamentale da non prevedere un riesame della validità dei contenuti;
- che le modifiche introdotte mantengano inalterato o al più riducano, in misura non superiore al 30%, il totale dei costi ammissibili;
- che il totale delle spese oggetto di variazione lasci inalterati i vincoli di destinazione di spesa (partecipazione min. delle P.M.I., partecipazione min o max degli OdR, vincoli delle voci di spesa etc) secondo le specifiche del bando.

Per ciascun progetto, le richieste di variazione dovranno essere presentate dal soggetto Capofila e dovranno raccogliere in un’unica istanza tutte le variazioni proposte dai partner. Tali richieste non saranno prese in considerazione se sottoposte nei sei mesi successivi dalla data di conclusione dei progetti. **Non sono ammesse più di tre varianti nell’arco di durata dei progetti.**

Il partenariato può essere soggetto alle seguenti variazioni:

- redistribuzione dei carichi tra i partner: tale fattispecie può essere valutata a fronte del verificarsi di eventi oggettivi e non imputabili ai singoli partner o a una non accorta gestione del progetto da parte del capofila e la relativa richiesta di variazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione della stessa tra cui, a titolo di esempio: tabella di raffronto tra la distribuzione originale e quella variata evidenziando lo spostamento dei carichi (tra partner e tra tipologie di partner) e l’incidenza di tale variazione sui conti economici dei vari partner;
- inserimento di un nuovo partner: tale fattispecie può essere valutata a fronte della presentazione della dimostrazione da parte del capofila della necessità di introdurre le capacità tecniche di un nuovo partner; tale dimostrazione deve essere corredata di documenti analoghi alla fattispecie sopra illustrata. In tutti i casi i nuovi partner dovranno essere sottoposti alla verifica dei requisiti soggettivi così come previsti per la fase di ammissione;
- decadenza del capofila: nel caso in cui il capofila abbia un oggettivo impedimento a compiere le attività progettuali e di coordinamento previste, il partenariato può presentare alla Regione, con o senza l’accordo del capofila, una proposta di riconfigurazione del progetto; tale proposta dovrà riportare la nuova composizione del partenariato con evidenza della distribuzione dei carichi progettuali tra i partner e tra le tipologie di partner, nonché del possesso da parte del nuovo capofila in pectore delle caratteristiche necessarie a svolgere le necessarie attività di gestione e coordinamento del progetto e del partenariato;



fondo europeo
sviluppo regionale

Sono sempre fatti salvi i casi di subentro derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario come acquisizioni, incorporazioni, fusioni ecc. purché sia reperibile in atti ufficiali il trasferimento degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto in capo al beneficiario originario sul nuovo soggetto. In ogni caso si rende obbligatoria la modifica dell'ATS.

Ciascun beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a Finpiemonte cessazioni o modificazioni di attività nonché l'assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) nonché ogni variazione degli organi amministrativi (nel caso di consorzi o società consortili, vanno comunicate anche le variazioni relative a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione) ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutte le variazioni devono essere preventivamente autorizzate mediante provvedimento di Finpiemonte. Tuttavia non necessita di preventiva autorizzazione il differimento del termine di avvio del progetto quando esso non sia superiore a mesi tre: tale differimento deve, comunque, essere tempestivamente comunicato a Finpiemonte e alla Regione (cfr. 5.3 "Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi").

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

In ogni caso, oltre alle tre variazioni annuali consentite, saranno ammesse d'ufficio variazioni inferiori al 5% sull'importo della singola voce, nel rispetto dei parametri previsti al punto 5 "Contenuti" del Bando.

Le suddette variazioni, inclusi i procedimenti di revoca, successivi ai provvedimenti regionali di concessione delle agevolazioni, sono demandate a Finpiemonte, che con proprio atto procederà all'approvazione e alla relativa comunicazione ai beneficiari e alla Regione.

I progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio. Si potranno valutare proroghe del termine di conclusione, per un periodo comunque non superiore ai 6 mesi, compatibilmente con i vincoli di durata e avanzamento del POR FESR 2014/2020.

8 TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Approvazione BANDO	Regione Piemonte	pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte e pubblicizzazione mediante siti WEB della Regione e di Finpiemonte
Presentazione del Progetto di R&ST	Capofila ATS + singoli partner	Gestione domanda telematica e upload dei documenti entro lunedì 1 ottobre 2018
Valutazione del Progetto di R&ST e comunicazione dell'esito	Regione Piemonte/ Finpiemonte con il supporto del nucleo di esperti	entro 90 giorni dal ricevimento della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Regione Piemonte	Beneficiario	30 giorni dalla data di richiesta di Regione Piemonte
Opposizione al rigetto della domanda/alla revoca dell'agevolazione	Beneficiario	15 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto o di revoca
Concessione dell'agevolazione	Regione Piemonte	entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter istruttorio
Sottoscrizione dichiarazione di accettazione del finanziamento e degli obblighi conseguenti (atto di adesione)	Capofila ATS	entro 30 dalla concessione del finanziamento
Avvio dei progetti	ATS	entro 30 dalla concessione del finanziamento (cfr. 5.3, 7.3, 7.6)
Erogazione del finanziamento a fondo perduto	Finpiemonte	a stati di avanzamento e parzialmente in anticipazione nei casi previsti
Rendicontazione in itinere delle spese	Beneficiario	rendicontazione semestrale secondo scadenze che saranno determinate successivamente da Finpiemonte – indicativamente potrebbe essere previste al 31 gennaio su spese sostenute entro il 31 dicembre e al 31 luglio su spese sostenute entro il 30 giugno

Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	entro due mesi dalla conclusione dell'intervento.
Variazioni, modifiche, revoche e sanzioni	Finpiemonte	entro 30 giorni dalla data di inoltro/accertamento
Esame rendicontazione intermedia/finale delle spese	Finpiemonte	entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto

9 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

L'Ammistrazione regionale e Finpiemonte procederanno a controlli puntuali e a campione sui soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:

- Finpiemonte effettua il controllo delle rendicontazioni su base documentale sulla totalità delle domande di rimborso. Su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco presso il beneficiario dell'agevolazione allo scopo di verificare la spesa mediante acquisizione della documentazione in originale. Potrà inoltre verificare lo stato di attuazione dei programmi oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;
- il beneficiario è tenuto, inoltre, ad inviare i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso all'agevolazione, secondo schemi, modalità e termini che saranno comunicati da parte di Finpiemonte e con riferimento anche agli indicatori di output previsti dal POR FESR.

Oltre ai controlli di cui sopra, il progetto ammesso all'agevolazione può essere sottoposto ai controlli dei seguenti soggetti:

- L'Autorità di Audit della Regione Piemonte, la quale svolge controlli in loco a campione sulle operazioni in base alle spese dichiarate;
- La Commissione Europea, che ha la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati sulle questioni relative alla sana gestione finanziaria;
- La Corte dei Conti Italiana ed Europea e la Guardia di Finanza, che svolgono le verifiche previste dalla normativa di riferimento.

10 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

10.1 Obblighi dei beneficiari

I beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi, che saranno formalizzati nell'ATTO DI ADESIONE, intestato a Regione Piemonte e Finpiemonte, per la realizzazione del progetto approvato:

1. realizzare il progetto secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del costo totale del progetto ammesso. Tale misura dovrà risultare dall'ammontare dei costi effettivamente rendicontati e riconosciuti in ambito di controllo e previsti dal piano finanziario approvato;

- realizzare il progetto conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso, entro 30 mesi a decorrere dalla data di concessione, così come stabilita all'interno del punto 7.6, salvo proroga concessa ai sensi del predetto punto;
- assolvere ai seguenti obblighi di bilancio e pubblicità prescritti dall'art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017:

per le imprese e gli OdR che svolgono attività economica: iscrivere, a decorrere dal 2018, l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alla presente domanda, per un importo superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

per le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: pubblicare sul proprio sito o portale digitale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione, l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alla presente domanda, per un importo superiore ad euro 10.000.

- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro il periodo di validità dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal bando, si rimanda alle prescrizioni contenute nella Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR FESR 2014/2020 (Allegato I);
- fornire le relazioni tecniche per ciascuno stato di avanzamento come indicato al punto 7.4, La trasmissione delle relazioni tecniche sopra menzionate spetta al Capofila;
- assolvere alla trasmissione delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo le specifiche che saranno comunicate da Finpiemonte e fornire tutti gli elementi conoscitivi e funzionali alla sorveglianza e valutazione degli interventi;
- conservare, fino a 10 anni successivi alla data dell'ultima erogazione da parte di Finpiemonte, tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile dagli altri atti amministrativi generali mediante opportuna codifica. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone o organismi aventi diritto;
- mantenere per tutta la durata del progetto, e, comunque, fino all'istanza di erogazione del saldo, i seguenti requisiti:

per le imprese e gli organismi di ricerca privati: essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), con la certificazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011), avere un'unità locale operativa sul territorio regionale (fatta eccezione per quanto previsto al punto 5.2.2), essere iscritta nel Registro Imprese della CCIAA competente, possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A., garantire comportamenti professionalmente corretti vale a dire che nei confronti del legale rappresentante dell'impresa non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante, osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente;

per gli organismi di ricerca pubblici: essere un organismo di ricerca secondo la definizione comunitaria, avere un'unità locale operativa sul territorio regionale (fatta eccezione per quanto previsto al punto 5.2.2) e osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di

lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente;

Per quanto riguarda la regolarità del pagamento dei contributi INPS-INAIL, Finpiemonte si riserva la facoltà di verificare la sussistenza del requisito all'atto della liquidazione del contributo.

9. garantire l'attivazione di assunzioni, in numero minimo stabilito, con contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca dichiarato nel programma di formazione;
10. mantenere, per tutta la durata del progetto e per i cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, i seguenti requisiti:
 - a) non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o concordato preventivo, salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, ovvero ad altre procedure concorsuali che non prevedano la continuità aziendale, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni su indicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa. In tale ipotesi, gli oneri e gli obblighi correlati all'agevolazione si trasferiranno (previa assunzione di apposito impegno scritto) alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270, con riferimento al programma redatto ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa;
 - b) non deliberare la liquidazione volontaria ovvero non si trovi in stato di scioglimento, cessazione o inattività;
 - c) avere un'unità locale operativa sul territorio regionale. Anche nel caso (di quanto previsto al precedente punto 5.2.2 "Beneficiari al fuori del territorio regionale"), essere iscritta nel Registro Imprese della CCIAA competente;
 - d) costituire, per di soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte, una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale, entro max 60 giorni dalla data di concessione e comunque prima di qualsiasi pagamento del contributo, fatta eccezione per quanto previsto al punto 5.2.2. Tale requisito dovrà essere confermato mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza automatica della concessione;
 - e) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata, (riconosciuti per intero e non oggetto di ammortamento) compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione d'impresa e contratto d'affitto;
11. comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto riguardanti i requisiti dei soggetti beneficiari;
12. richiedere a Finpiemonte l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto, secondo le modalità dettate al punto 7.6 "Variazioni e proroghe di progetto" del bando;
13. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste da Finpiemonte e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica

del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

14. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al punto 10.6 “Informazione/Pubblicità dei risultati delle attività di Progetto”;
15. rispettare il divieto di cumulo di cui al punto 5.16 “Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche” e impegnarsi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto;
16. comunicare tempestivamente a Finpiemonte l’eventuale rinuncia al contributo;
17. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata;
18. consentire ai funzionari della Regione, Finpiemonte, a soggetti da essa incaricati, a funzionari dei ministeri o di altri organismi deputati ad attività di controllo, lo svolgimento di controlli e ispezioni;
19. nel caso di beneficiari soggetti pubblici e/o enti dipendenti: rispettare nelle procedure per l’appalto e l’esecuzione dei lavori la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
20. accettare l’inserimento del progetto ammesso nell’elenco delle operazioni pubblicato sul sito web del POR FESR, in adempimento alle disposizioni di cui al Reg. 1303/2013, Allegato XII, sezione 3.2 “Azioni di informazione rivolte ai beneficiari”.

L'ATS si impegna, inoltre, a favorire lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati sul territorio regionale, con lo specifico obbligo, per la grande impresa, di massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale.

Il mancato rispetto da parte dei beneficiari degli obblighi, previsti al presente punto, o comporta inadempimento contrattuale e la possibile risoluzione del finanziamento.

10.2 Revoca dell’agevolazione

L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti di cui al precedente punto, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell’importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi secondo quanto disposto di seguito nel presente paragrafo.

Finpiemonte potrà revocare (in tutto od in parte) l’agevolazione concessa nei seguenti ulteriori casi:

- a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
- b) qualora il soggetto beneficiario destini l’agevolazione a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso;
- c) nel caso in cui l’agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni non veritiere;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l’agevolazione regionale (riconosciuti per intero e non oggetto di ammortamento) siano alienati, ceduti o distratti prima del termine di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
- e) in caso di cessione di diritti od obblighi inerenti l’agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando;

- f) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Piemonte, Finpiemonte e/o dal Nucleo di Valutazione emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dall'atto di adesione e dalla normativa (nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento;
- g) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta nei confronti anche di un solo beneficiario o per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, sia accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore all'investimento ammesso con il provvedimento di concessione, si procederà al ricalcolo proporzionale dell'importo spettante a titolo di agevolazione. **Tuttavia, qualora la spesa definitivamente riconosciuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'investimento ammesso, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione.**

Il tasso applicabile è pari al tasso di riferimento UE¹³ vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi; al recupero di tali crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi ed eventuali sanzioni.

10.3 Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, Finpiemonte comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare scritti difensivi a Finpiemonte, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Finpiemonte esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, Finpiemonte, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne dà comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

¹³ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012).



fondo europeo
sviluppo regionale

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte provvederà ad iscrivere a ruolo gli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del successivo punto 10.5.

10.4 Rinuncia all'agevolazione

Le rinunce da parte dell'intera compagine o anche solo di un partner devono essere comunicate, via posta elettronica certificata, al responsabile del procedimento di Finpiemonte per il tramite del capofila.

10.5 Sanzioni

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), Finpiemonte applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è descritto nel "Regolamento di attuazione della L.R. 34/2004 e s.m.i. in relazione al procedimento di ripetizione dei contributi indebitamente erogati e di irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 12 L.R. 34/2004 e s.m.i.", disponibile sul sito di Finpiemonte:

<https://www.finpiemonte.it/urp/regolamenti-amministrativi>.

10.6 Informazione/Pubblicità dei risultati delle attività di Progetto

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

La Regione Piemonte e Finpiemonte per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FESR 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

- a) Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico¹⁴ sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

¹⁴ Laddove ciò non risulti in contrasto con le esigenze di tutela del segreto commerciale/industriale, dei diritti di proprietà intellettuale o del know how specifico.



fondo europeo
sviluppo regionale

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>. Per facilitare il corretto utilizzo dell'immagine coordinata, nella stessa pagina web, viene reso disponibile al download il documento "Indirizzi e linee guida per i beneficiari dei finanziamenti relativamente alle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità". Il testo è rivolto ai Beneficiari degli interventi finanziati nell'ambito del Programma e contiene indicazioni per un corretto e pieno rispetto delle disposizioni generali in materia di informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il POR FESR Piemonte 2014-2020;

- b) Nell'ambito dei progetti, sono consentite spese di comunicazione e disseminazione che rispondono esclusivamente ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinate alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca¹⁵;
- c) Il presente Bando verrà pubblicato sul BUR Piemonte, sul sito istituzionale di Regione nella sezione [Bandi e Finanziamenti](#), sulla pagina web regionale dedicata alle iniziative e ai bandi a valere sui fondi strutturali FESR <http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/bandi-e-finanziamenti> e sul sito istituzionale della Valle d'Aosta.

10.7 Clausola valutativa vincolante

I beneficiari sono tenuti a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti grazie al sostegno pubblico alle iniziative.

A tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

¹⁵ Vedi punto F) "Comunicazione e disseminazione dei risultati" della Tabella 1, par. 2.4 ("Costi ammissibili e intensità dell'aiuto").

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o dalla stessa acquisiti in adempimento di un obbligo di legge sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice Privacy) e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si precisa quanto segue:

- i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Competitività del Sistema regionale/Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente Bando;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. Il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Competitività del Sistema regionale/Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione. Responsabili del trattamento sono CSI e Finpiemonte;
- i Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni dalla chiusura delle attività;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati personali potranno essere comunicati a: soggetti predisposti ad attività di controllo, monitoraggio ed analisi dei dati;
- ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.



fondo europeo
sviluppo regionale

12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento, ai fini della concessione delle agevolazioni, è identificato nel Responsabile del Settore SISTEMA UNIVERSITARIO, DIRITTO ALLO STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE (Via Pisano 6 – 10152 Torino) della Direzione regionale COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE che risponde alla seguente posta certificata universita.ricercainnovazione@cert.regione.piemonte.it.

Il titolare del procedimento per quanto riguarda l'erogazione dei contributi, il controllo di 1° livello, l'approvazione delle varianti inclusi gli atti di revoca è identificato nel responsabile dell'Area Controlli di FINPIEMONTE che risponde alla seguente posta certificata finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Il titolare del procedimento per quanto riguarda la gestione del Programma formativo è identificato nel responsabile del Settore FORMAZIONE PROFESSIONALE della Direzione regionale COESIONE SOCIALE che risponde alla seguente posta certificata coesionesociale@cert.regione.piemonte.it.

13 INFORMAZIONI E CONTATTI

Qualsiasi informazione inerente il bando e gli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica:

giuseppe.dimaio@regione.piemonte.it

rosanna.dellutri@regione.piemonte.it

franco.russo@regione.piemonte.it

Per informazioni riguardo i percorsi formativi e assunzionali rivolgersi a:

pietro.viotti@regione.piemonte.it

mariarita.amato@regione.piemonte.it

Per informazioni di carattere tecnico-informatico rivolgersi a: assistenziapiattaforma.bandit@csi.it

Per informazioni di carattere finanziario, rendicontativo si potrà chiamare il numero di telefono 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 oppure scrivere compilando il form disponibile su www.finpiemonte.it/urp indicando sempre il codice domanda (questo nel caso in cui sia già stato assegnato).

14 RINVIO

Per quanto non esplicitato, si intende che la presente misura d'aiuto si applica in conformità alla disciplina comunitaria, Regolamento (CE) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. I contributi saranno concessi ai sensi dell'art. 25 "Aiuti a progetti di Ricerca e Sviluppo" del suddetto Regolamento e rispettano tutti i vincoli, i limiti di intensità, le caratteristiche progettuali e le regole sull'ammissibilità dei costi contenuti nella norma comunitaria.

Operando in regime di esenzione, la misura di cui al presente bando è esentata quindi dall'obbligo di notifica ma è comunque soggetta alla comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione.

I progetti finanziati saranno sottoposti alla regolamentazione in uso a valere fondi strutturali della U.E. i cui riferimenti sono costituiti dalla seguente normativa:

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/regulations/



fondo europeo
sviluppo regionale

- Regolamento (CE) N. 1303/2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 1304 relativo al Fondo sociale europeo e s.m.i..

Normativa nazionale e provvedimenti correlati:

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Atti normativi ed amministrativi regionali:

- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- deliberazione di Giunta regionale n. 15-1181 del 16.03.2015 di presa d'atto della decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione".

Tale provvedimento verrà pubblicato sul BUR Piemonte, sul sito istituzionale nella sezione [Bandi e Finanziamenti](#) e sulla pagina web regionale dedicata alle iniziative e ai bandi in tema di Ricerca: http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm verrà inoltre comunicato nelle forme di legge ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo.

15 IMPOSTA DI BOLLO

Come esplicitato al punto 6.1 "Come presentare la domanda" del Bando, la domanda di partecipazione dovrà essere resa legale mediante assolvimento degli obblighi relativi all'imposta di bollo mediante invio della scansione della marca da bollo di 16 euro, indipendentemente dalla dimensione dei documenti, annullata da parte di ciascun soggetto, come allegato a corredo della Domanda di finanziamento generata dalla procedura.

16 Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI

[Classificazione ATECO 2007 - codice primario dell'unità destinataria dell'attività di R&S]

Sezione Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
C - Attività manifatturiere <i>(codici da 10 a 33.20.09)</i> <i>N.B. non possono beneficiare di aiuti a valere sul presente Bando le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:</i> <i>i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;</i> <i>ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.</i>	tutti	Nessuno
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata <i>(codici da 35 a 35.30.00)</i>	tutti	nessuno
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento <i>(codici da 36 a 39.00.09)</i>	tutti	nessuno
F – costruzioni <i>(codici da 41 a 43.99.09)</i>	tutti eccetto gli esclusi	41.10
H - Trasporto e magazzinaggio <i>(codici da 49 a 53.20.00)</i>	52.21.4 52.29.22	tutti eccetto gli ammessi
J – Servizi di informazione e comunicazione	tutti	nessuno
M – Attività professionali scientifiche e tecniche	71 72	tutti eccetto gli ammessi
Q – Sanità e assistenza sociale	tutti	nessuno
S – Altre attività di servizi	96.01	tutti eccetto gli ammessi
Sezioni A – B – G – K – L – N – O – P – R – T – U	nessuno	tutti

N.B.: Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 651/2014 che in altri settori o attività, il suddetto regolamento si applica solo a questi altri settori o attività, a condizione che il destinatario finale dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N. 651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.